

WEBINAR

Plusplus24 Fisco | 4 MAG 2020 | ore 15,00 - 17,00



DECRETI CURA ITALIA E LIQUIDITÀ EFFETTI SUL BILANCIO E PROROGHE FISCALI

Saluti Istituzionali

Dott. **Maurizio Masini** Presidente ODCEC Pisa

Programma

- Il differimento dei bilanci 2019;
- Le nuove regole per i bilanci 2020: continuità aziendale, capitalizzazione, strumenti di allerta.
- Revisione e Collegio sindacale: nomina, verifiche in epoca Covid.
- Nuove e vecchie sospensioni dei versamenti e degli adempimenti fiscali
- La compensazione delle imposte e la sospensione dell'attività di controllo e riscossione.

Relatori

- **Pierpaolo Ceroli** Dottore Commercialista, Revisore legale, Pubblicista de Il Sole 24 ORE
- **Agnese Menghi** Dottore Commercialista, Revisore legale, Pubblicista de Il Sole 24 ORE

Modalità di partecipazione

La piattaforma utilizzata sarà quella di Webex e l'accesso sarà consentito alle prime 150 iscrizioni

 SCARICA CON CONGRUO ANTICIPO
LA PIATTAFORMA WEBEX

Agli Iscritti sarà inviato il link di accesso con la password alle ore 14,50 si chiede di non collegarsi prima per consentire l'apertura del collegamento.

Preregistrazione - Risposte ai quesiti

Per iscriverti all'evento invia un'email a:

nicola.tosi@ilsole24ore.com Indicando nome, cognome e numero di telefono.

In alternativa chiama Nicola Tosi al numero **348 0712628**

Invia i tuoi quesiti utilizzando lo stesso indirizzo email.

Accreditamento

Il seminario è accreditato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa (2 CFP) ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della formazione continua

GRUPPO  ORE



Plusplus24 FISCO

STUDIO ASSOCIATO

CMNP

Consulenza Aziendale
Tributaria Societaria e del Lavoro
www.cmpn.it



COVID-19 Impatto sulla professione del commercialista

Agnese Menghi


Dottore Commercialista – Revisore legale – Giornalista Pubblicista
Collaboratrice de *Il Sole 24 Ore*



GRUPPO **24ORE**

4 maggio 2020

Agenda



Le nuove e vecchie sospensioni dei versamenti



La sospensione degli adempimenti fiscali



La sospensione delle attività di controllo e di riscossione



I nuovi termini per gli atti processuali tributari


SOSPENSIONE VERSAMENTI MAGGIO



SOSPENSIONE VERSAMENTI



Le tappe fino al Decreto liquidità



SOSPENSIONE VERSAMENTI



Le tappe fino al Decreto liquidità

Le sospensioni operano diversamente a seconda:

 della **residenza** del soggetto

 dell'**attività esercitata**

 del **fatturato**

SOSPENSIONE VERSAMENTI



Sospensioni in base al fatturato



Art. 18 DL 8.04.2020, n. 23

Sospensione in base ai ricavi o fatturato



1



Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato

CONDIZIONI

- **ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro** nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9.04.2020 (data di entrata in vigore del D.L. 23/2020)
- **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%** nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta

SOSPENSIONE VERSAMENTI



Sospensioni in base al fatturato



Art. 18 DL 8.04.2020, n. 23

Sospensione in base ai ricavi o fatturato



2



Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato

CONDIZIONI

- **ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro** nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9.04.2020 (data di entrata in vigore del D.L.)
- **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50%** nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta

SOSPENSIONE VERSAMENTI



Sospensioni in base al fatturato



Art. 18 DL 8.04.2020, n. 23

Sospensione in base ai ricavi o fatturato



3



Sono **SOSPESI** i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

- alle ritenute alla fonte **lavoro dipendente ed assimilanti** e alle trattenute relative **all'addizionale regionale e comunale**, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- **all'Iva**;

Sono sospesi anche i termini dei versamenti dei **contributi** previdenziali e assistenziali e dei **premi** per l'assicurazione obbligatoria.

NUOVA SCADENZA



Possibilità di rateizzare fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Non si procede al rimborso di quanto già versato

SOSPENSIONE VERSAMENTI



Sospensioni in base al fatturato



Art. 18 DL 8.04.2020, n. 23

Sospensione in base ai ricavi o fatturato



4



Il criterio legato al fatturato ovvero ai corrispettivi si ritiene sia da intendersi riferito alle disposizioni che, in materia di IVA, regolano la registrazione delle fatture e dei corrispettivi; pertanto, prescinde dall'avvenuto incasso così come dall'eventuale esigibilità differita dell'IVA (si pensi alle operazioni in split payment oppure a quelle in regime di IVA per cassa).

FATTURATO ≠
VOLUME D'AFFARI

Ad esempio, il fatturato comprende anche le cessioni di beni ammortizzabili e le fatture per passaggi interni fra attività separate che invece il volume d'affari esclude. Per fatturato intendiamo le fatture emesse a fronte delle operazioni effettuate in base all'articolo 6 del decreto Iva. Per individuare le fatture emesse nei mesi di marzo e di aprile dei due anni in questione si devono quindi riscontrare le fatture con data del mese di marzo e di aprile.

SOSPENSIONE VERSAMENTI



Sospensioni in base al fatturato



Art. 18 DL 8.04.2020, n. 23

Sospensione in base ai ricavi o fatturato



5



CHIARIMENTI Circolare 13.04.2020, n. 9/E - § 2.2.5



Con riferimento alla sospensione dei versamenti disposta dall'articolo 18 del Decreto si chiede se la verifica della condizione di calo di fatturato o dei corrispettivi debba essere condotta con riferimento alle fatture di vendita e ai corrispettivi che concorrono alla liquidazione IVA dei citati mesi (si tratta delle operazioni effettuate ai fini IVA nei citati mesi) ovvero, nel caso di operazioni non assoggettate ad IVA, alle fatture e ai documenti emessi riportanti una data compresa nei citati mesi e ai corrispettivi degli stessi periodi.

SOSPENSIONE VERSAMENTI



Sospensioni in base al fatturato



Art. 18 DL 8.04.2020, n. 23

Sospensione in base ai ricavi o fatturato



6



CHIARIMENTI Circolare 13.04.2020, n. 9/E - § 2.2.5



Il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi ... va eseguito **prendendo a riferimento le operazioni** eseguite nei mesi di marzo ed aprile e **fatturate o certificate**, e che, conseguentemente, **hanno partecipato alla liquidazione** periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020) e del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020), **cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA.**

La **data** da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione che, per le **fatture immediate** e i **corrispettivi**, è rispettivamente la **data della fattura** (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3) e **la data del corrispettivo giornaliero**, mentre per la **fattura differita** è la **data dei DDT o dei documenti equipollenti** richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2).

Ad esempio, nel calcolo dell'ammontare del fatturato del mese di marzo 2020 e 2019, rilevante per il controllo del requisito della riduzione, andranno escluse le fatture differite emesse nei citati mesi (entro il giorno 15) relative ad operazioni effettuate nel corso dei mesi di febbraio 2020 e 2019, mentre andranno incluse le fatture differite di marzo 2020 e 2019 emesse entro il 15 aprile 2020 e 2019.

SOSPENSIONE VERSAMENTI



Sospensioni in base al fatturato



Art. 18 DL 8.04.2020, n. 23

Sospensione in base ai ricavi o fatturato



7



CHIARIMENTI Circolare 13.04.2020, n. 9/E - § 2.1



- Nei casi in cui **non sussista l'obbligo della emissione della fattura o dei corrispettivi** (come ad esempio per le operazioni previste all'articolo 74 del DPR 633/72), si ritiene che **il riferimento al fatturato e ai corrispettivi possa essere esteso, al concetto di ricavi e compensi**; pertanto, il contribuente potrà assumere detti elementi, ai fini della verifica della diminuzione cui collegare il beneficio della sospensione.
- Per i soggetti che, in virtù dell'attività esercitata, **certificano le operazioni sia con fatture sia con corrispettivi**, il **riscontro della percentuale di riduzione del fatturato o dei corrispettivi**, nei termini sopra esposti, **si compie sulla somma dei due elementi**.

SOSPENSIONE VERSAMENTI



Sospensioni in base al fatturato



Art. 18 DL 8.04.2020, n. 23

Sospensione in base ai ricavi o fatturato



8

Determinazione del calo del fatturato e sospensione versamenti



Il conteggio va fatto mese su mese:

- marzo 2020 su marzo 2019
- aprile 2020 su aprile 2019

Quindi potrebbe ben sussistere il caso per cui un contribuente possa beneficiare della sospensione per entrambi i termini di versamento, oppure solo per una delle scadenze previste.



Il conteggio andrà in questo modo effettuato, non solo per i contribuenti mensili, ma bensì pure per i **contribuenti trimestrali**, i quali, dovranno anch'essi verificare la sospensione facendo riferimento ai soli mesi di marzo e aprile.

SOSPENSIONE VERSAMENTI



Sospensioni in base al fatturato



Art. 18 DL 8.04.2020, n. 23

Sospensione in base ai ricavi o fatturato



9

Determinazione del calo del fatturato e sospensione versamenti



CHIARIMENTI Circolare 13.04.2020, n. 9/E - § 2.2.1



- la situazione di marzo deve essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di aprile;
- la situazione di aprile dovrà essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di maggio.

Potrà verificarsi una situazione in cui un contribuente avrà diritto alla sospensione dei versamenti di aprile (e potrà valutarlo già all'inizio di aprile stesso, in base ai dati di marzo) e non avrà diritto alla sospensione dei versamenti di maggio (e potrà valutarlo già all'inizio dello stesso mese di maggio, in base ai dati di aprile), senza che ciò pregiudichi la sospensione già applicata ad aprile. Coloro che non hanno diritto alla sospensione dei versamenti del mese di aprile (in base ai dati di marzo) potranno ottenerla per i versamenti di maggio, se ne ricorreranno i presupposti in base ai dati di

aprile.



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnpi.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

SOSPENSIONE VERSAMENTI



Sospensioni in base alla residenza o sede operativa



Art. 18 DL 8.04.2020, n. 23

Sospensione per alcune province

1° ECCEZIONE

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle **Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza** è sospeso il **versamento dell'Iva in scadenza nel periodo 1°.04.2020 – 31.05.2020**.

Tuttavia, è richiesto che tali soggetti abbiano subito rispettivamente una **diminuzione del fatturato** o dei corrispettivi di almeno il **33 per cento**:

- nel mese di **marzo 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;
- nel mese di **aprile 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

NUOVA SCADENZA



Possibilità di rateizzare fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Non si procede al rimborso di quanto già versato

SOSPENSIONE VERSAMENTI



Sospensioni in base all'attività esercitata



Art. 61 DL 17.03.2020, n. 18

Sospensione per le attività maggiormente colpite dal Covid-19

2° ECCEZIONE



Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche

Sono sospesi dal 2.03.2020 al 31.05.2020:

- versamenti delle **ritenute** alla fonte relative a redditi di **lavoro dipendente e assimilati** che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- adempimenti e ai versamenti dei **contributi previdenziali e assistenziali** e dei **premi per l'assicurazione obbligatoria**.

NUOVA SCADENZA

30.06.2020

Possibilità di rateizzare fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Non si procede al rimborso di quanto già versato

SOSPENSIONE VERSAMENTI



Sospensioni in base al fatturato



Art. 18 DL 8.04.2020, n. 23

Sospensione in base ai ricavi o fatturato



3° ECCEZIONE

1



Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e **che hanno iniziato l'attività dopo il 31.03.2019**

NESSUNA CONDIZIONE

SOSPENSIONE VERSAMENTI



Sospensioni in base al fatturato



Art. 18 DL 8.04.2020, n. 23

Sospensione in base ai ricavi o fatturato



3° ECCEZIONE

2



Sono **SOSPESI**, rispettivamente, per i **mesi di aprile e di maggio 2020**, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

- alle ritenute alla fonte **lavoro dipendente ed assimilanti** e alle trattenute relative **all'addizionale regionale e comunale**, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- **all'Iva**;

Sono sospesi anche i termini dei versamenti dei **contributi** previdenziali e assistenziali e dei **premi** per l'assicurazione obbligatoria.

NUOVA SCADENZA



Possibilità di rateizzare fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Non si procede al rimborso di quanto già versato

SOSPENSIONE VERSAMENTI



Sospensioni in base al fatturato



Art. 18 DL 8.04.2020, n. 23

ENTI DEL TERZO SETTORE

4° ECCEZIONE

Se l'ente non commerciale svolge una delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, D.Lgs. n. 117/2017 non in regime di impresa, sarà possibile fruire della sospensione dei termini relativi al versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni dei dipendenti e dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nei mesi di aprile e maggio. Non si pone alcun problema, invece, per l'IVA, in quanto il tributo non è dovuto esercitando l'ente in questione solo attività istituzionali non in regime di impresa.

Nell'ipotesi in cui l'ente svolga, oltre alla attività istituzionale, **anche un'attività commerciale** in modo non prevalente o esclusivo, potrà usufruire della sospensione dei versamenti, al verificarsi delle condizioni previste dai commi 1 e 3 dell'articolo 18 per i soggetti esercitanti attività d'impresa.



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnpi.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

SOSPENSIONE VERSAMENTI



Sospensioni in base al fatturato



Art. 18 DL 8.04.2020, n. 23

Sospensione in base ai ricavi o fatturato



Sospensione per le attività maggiormente colpite dal Covid-19

Art. 61 DL 17.03.2020, n. 18

- ***Sospensione dei versamenti IVA nel mese di aprile 2020***

I soggetti in esame potranno quindi beneficiare della sospensione dei termini di versamento IVA nel mese di aprile 2020 se hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di marzo 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta. Per le ritenute e i contributi la sospensione opera a prescindere dal fatturato.

- ***Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi e dell'IVA nel mese di maggio 2020***

I soggetti in esame potranno quindi beneficiare delle ulteriori sospensioni dei termini di versamento nel mese di maggio 2020, riguardanti le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, i contributi previdenziali e assistenziali, i premi INAIL e l'IVA, se hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

SOSPENSIONE VERSAMENTI



Sospensioni in base al fatturato

ENASARCO – COMUNICATO STAMPA



...

Lo stesso articolo 18 stabilisce espressamente che la sospensione si applica a tutti i versamenti dei *"contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria"* (commi 2 e 4) e precisamente ai versamenti dovuti verso *"L'INPS, l'INAIL e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103"* (comma 9).

Il richiamo espresso dell'articolo 18 agli enti di cui al D.Lvo 509/94 non lascia spazio a dubbi sull'obbligo per la Fondazione di **procedere alla sospensione dei contributi Enasarco in scadenza il 20 maggio 2020**.

... La **sospensione** dell'articolo 18 **riguarda solo l'obbligo di versamento previsto a carico delle imprese preponenti e non invece le trattenute** che i preponenti effettuano sulle provvigioni degli agenti.



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

SOSPENSIONE VERSAMENTI



Sospensioni in base al fatturato

ENASARCO – COMUNICATO STAMPA



... In sintesi, **sia per i contributi INPS che per i contributi Enasarco la sospensione dell'articolo 18 si applica ai soggetti che hanno l'obbligo di effettuare i versamenti contributivi:**

- per i contributi dovuti all'INPS, in base al reddito d'impresa, il soggetto obbligato al versamento è l'agente direttamente (per il 100% del dovuto), che perciò si può avvalere della sospensione;
- per i contributi dovuti all'Enasarco l'obbligo di versamento è a carico delle imprese preponenti e quindi sono quest'ultime che si possono avvalere della sospensione ex articolo 18.

Similmente, ai sensi dell'articolo 19 dello stesso D.L. n. 23/2020, gli agenti possono chiedere alle imprese per le quali lavorano di non effettuare le trattenute fiscali IRPEF dovute fino al mese di maggio e poi provvedere essi stessi direttamente ad effettuare il relativo pagamento nel mese di luglio, o in 5 rate a partire da luglio, e ciò è possibile perché lo ha previsto la legge e perché tale obbligo fiscale ricade direttamente e al 100% su ciascun agente.

CM

STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnpi.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

SOSPENSIONE VERSAMENTI



Controlli



Art. 18 DL 8.04.2020, n. 23

CONTROLLI


1

L'INPS, l'INAIL e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza **comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento** dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria di cui ai commi precedenti.

2

L'Agenzia delle entrate comunica ai predetti enti previdenziali l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul fatturato e sui corrispettivi.

SOSPENSIONE VERSAMENTI



RIEPILOGO

IVA DA VERSARE MARZO

- soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza (nuova scadenza 31.05.2020)
- Soggetti svolgenti attività maggiormente colpite dal Covid-19 (nuova scadenza 31.05.2020)
- Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 17.03.2020 (nuova scadenza 31.05.2020)
- Altri contribuenti (nuova scadenza 16.04.2020)

RITENUTE DIPENDENTI, CONTRIBUTI E INAIL DA VERSARE MARZO

- Soggetti svolgenti attività maggiormente colpite dal Covid-19 (nuova scadenza 31.05.2020)
- Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 17.03.2020 (nuova scadenza 31.05.2020)
- Altri contribuenti (nuova scadenza 16.04.2020)



SOSPENSIONE VERSAMENTI



RIEPILOGO

IVA DA VERSARE APRILE

- soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza con diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (nuova scadenza 30.06.2020)
 - Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9.04.2020 e diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (nuova scadenza 30.06.2020) – ci rientrano se rispettate le condizioni anche le attività più colpite dal Covid-19
 - Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9.04.2020 e diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (nuova scadenza 30.06.2020) – ci rientrano se rispettate le condizioni anche le attività più colpite dal Covid-19
- Attività iniziata dal 1° aprile 2019 (nuova scadenza 30.06.2020)

SOSPENSIONE VERSAMENTI



RIEPILOGO

RITENUTE DIPENDENTI, CONTRIBUTI E INAIL DA VERSARE APRILE

- Soggetti svolgenti attività maggiormente colpite dal Covid-19 (nuova scadenza 31.05.2020)
- Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9.04.2020 e diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (nuova scadenza 30.06.2020)
- Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9.04.2020 e diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (nuova scadenza 30.06.2020)
- Altri contribuenti (nuova scadenza 16.04.2020)
- Attività iniziata dal 1° aprile 2019 (nuova scadenza 30.06.2020)

SOSPENSIONE VERSAMENTI



RIEPILOGO

IVA DA VERSARE MAGGIO

- soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale/operativa nelle **Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza con diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%** nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (nuova scadenza 30.06.2020)
- Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con **ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro** nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9.04.2020 e **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%** nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (nuova scadenza 30.06.2020) – ci rientrano se rispettate le condizioni anche le attività più colpite dal Covid-19
- Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con **ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro** nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9.04.2020 e **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50%** nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (nuova scadenza 30.06.2020) – ci rientrano se rispettate le condizioni anche le attività più colpite dal Covid-19
- **Attività iniziata dal 1° aprile 2019** (nuova scadenza 30.06.2020)
- **Settore sportivo**

SOSPENSIONE VERSAMENTI



RIEPILOGO

RITENUTE DIPENDENTI, CONTRIBUTI E INAIL DA VERSARE MAGGIO

- Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con **ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro** nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9.04.2020 e **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%** nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (nuova scadenza 30.06.2020) – ci rientrano se rispettate le condizioni anche le attività più colpite dal Covid-19
- Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con **ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro** nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9.04.2020 e **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50%** nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (nuova scadenza 30.06.2020) – ci rientrano se rispettate le condizioni anche le attività più colpite dal Covid-19
- **Attività iniziata dal 1° aprile 2019** (nuova scadenza 30.06.2020)
- **Settore sportivo**

SOSPENSIONE VERSAMENTI



NOVITÀ DECRETO APRILE-MAGGIO

NEW

Art. 61 DL 17.03.2020, n.
18

Sospensione per le
attività

maggiormente
colpite dal Covid-
19

- Possono beneficiare della sospensione anche coloro che prestano servizi degli istituti di bellezza
- Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche i versamenti sono sospesi fino al 30.06.2020 e devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.

SOSPENSIONE VERSAMENTI



Ritenute lavoratori autonomi



Art. 19 DL 8.04.2020, n. 23
Non applicazione delle ritenute

ABROGAZIONE DEL CO. 7 DELL'ART.
62 DEL D.L. 18/2020




1



Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso al **17.03.2020**




I ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il **17.03.2020** e il **31.05.2020** non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del Dpr 600/1973 da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato



PROFESSIONISTA
RILASCI
AUTODICHIARAZIONE



Possibilità di rateizzare fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.



Deve essere istituito il codice tributo

SOSPENSIONE VERSAMENTI



Ritenute lavoratori autonomi



Art. 19 DL 8.04.2020, n. 23
Non applicazione delle ritenute

ABROGAZIONE DEL CO. 7 DELL'ART.
62 DEL D.L. 18/2020



2

COMPENSI INTERESSATI:



- quelli relativi alle prestazioni di lavoro autonomo;
- assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
- Provvigioni inerenti ai rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari.

SOSPENSIONE VERSAMENTI



Ritenute lavoratori autonomi



Art. 19 DL 8.04.2020, n. 23

Non applicazione delle ritenute



3



CHIARIMENTI – NON INDICAZIONE IN FATTURA RITENUTA Circolare 3.04.2020, n. 8/E - § 1.13



Laddove ricorrano tutte le condizioni previste dalla norma va omessa l'indicazione della ritenuta d'acconto in fattura?

*In tale ipotesi, i predetti **soggetti omettono l'indicazione della ritenuta d'acconto in fattura** (analogica o elettronica).*

*Nello specifico, laddove venga emessa una fattura elettronica, nella sezione “DettaglioLinee” non va valorizzata con SI la voce “Ritenuta” e, conseguentemente, non va compilato il blocco “DatiRitenuta” (Cfr. “Specifiche tecniche - Versione 1.6”, allegate al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2020, prot.n. 99922). Inoltre, **è necessario indicare nella “Causale” della fattura la dicitura «Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi articolo 62, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020».** { ORA ART. 19 D.L. 23/2020 }*

SOSPENSIONE VERSAMENTI



Ritenute lavoratori autonomi



Art. 19 DL 8.04.2020, n. 23

Non applicazione delle ritenute



4



CHIARIMENTI – COMPUTO COMPENSI e ISA

Circolare 3.04.2020, n. 8/E - § 1.13



Ai fini della determinazione del limite di euro 400.000 occorre tenere conto anche degli eventuali ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili eventualmente indicati nelle dichiarazioni fiscali per migliorare il proprio profilo di affidabilità ai fini della applicazione degli ISA?

In merito al quesito posto appare possibile richiamare, per analogia, le indicazioni nel tempo fornite con riguardo all'istituto dell'adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore di cui agli articoli 62-bis e 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331. Tutto ciò innanzi premesso, appare coerente con tale consolidata impostazione ritenere che **gli ulteriori componenti eventualmente indicati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale non rilevino per la determinazione del limite di euro 400.000** individuato dalla norma in argomento.


SOSPENSIONE VERSAMENTI



SOSPENSIONE VERSAMENTI



Le tappe fino al Decreto liquidità



SOSPENSIONE VERSAMENTI



Le tappe fino al Decreto liquidità

Le sospensioni operano diversamente a seconda:

 della **residenza** del soggetto

 dell'**attività esercitata**

 del **fatturato**

SOSPENSIONE VERSAMENTI



Sospensioni in base alla residenza o sede operativa



Art. 1 DM 24.02.2020

Sospensione per le zone rosse di cui all'allegato 1 del Dpcm 23.02.2020

Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini - **Veneto:** Vo'

- **SOSPENSIONE** di versamenti e adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del D.L. 78/2010 scadenti nel periodo compreso tra il **21.02.2020 – 31.03.2020**.
- **SOSTITUTI D'IMPOSTA** non operano le ritenute alla fonte nel periodo **21.02.2020 – 31.03.2020** relative a redditi di lavoro da dipendente e assimilati.

NUOVA SCADENZA



Possibilità di rateizzare fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Non si procede al rimborso di quanto già versato

**Scadenza modificata dal Decreto cura Italia*



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

SOSPENSIONE VERSAMENTI



Sospensioni in base alla residenza o sede operativa



Art. 61 DL 17.03.2020, n. 18

Sospensione per le zone rosse di cui all'allegato 1 del Dpcm 1.03.2020

Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini - **Veneto:** Vo'

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator

➤ **SOSTITUTI D'IMPOSTA** non operano le ritenute alla fonte nel periodo **21.02.2020 – 31.03.2020** relative a redditi di lavoro da dipendente e assimilati.

NUOVA SCADENZA



Possibilità di rateizzare fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Non si procede al rimborso di quanto già versato

**Scadenza modificata dal Decreto cura Italia*

SOSPENSIONE VERSAMENTI



Sospensioni in base alla residenza o sede operativa



Art. 61 DL 17.03.2020, n. 18

Sospensione per le zone rosse di cui all'allegato 1 del Dpcm 1.03.2020

Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini - **Veneto:** Vo'

- **SOSTITUTI D'IMPOSTA** non operano le ritenute alla fonte nel periodo **21.02.2020 – 31.03.2020** relative a redditi di lavoro da dipendente e assimilati.

NUOVA SCADENZA



Possibilità di rateizzare fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Non si procede al rimborso di quanto già versato

**Scadenza modificata dal Decreto cura Italia*

SOSPENSIONE VERSAMENTI



Sospensioni in base alla residenza o sede operativa



Art. 62 DL 17.03.2020, n. 18

Sospensione per le zone rosse di cui all'allegato 1 del Dpcm 1.03.2020

Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini - **Veneto:** Vo'

- **SOSPENSIONE** di versamenti e adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del D.L. 78/2010 scadenti nel periodo compreso tra il **21.02.2020 – 31.03.2020**.
- **SOSTITUTI D'IMPOSTA** non operano le ritenute alla fonte nel periodo **21.02.2020 – 31.03.2020** relative a redditi di lavoro da dipendente e assimilati.



**ADEMPIMENTI:
30.4.2020**

**VERSAMENTI:
31.5.2020**

unica soluzione o 5 rate mensili di pari importo.
No rimborso di quanto già versato.

SOSPENSIONE VERSAMENTI



Sospensioni in base alla residenza o sede operativa




Art. 62 DL 17.03.2020, n. 18

Sospensione per alcune province

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle **Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza** è sospeso il **versamento dell'Iva** in scadenza nel periodo **8.03.2020 – 31.03.2020**.

La sospensione si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti.

NUOVA SCADENZA



Possibilità di rateizzare fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Non si procede al rimborso di quanto già versato

SOSPENSIONE VERSAMENTI



Sospensioni in base alla residenza o sede operativa



Art. 18 DL 8.04.2020, n. 23

Sospensione per alcune province

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle **Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza** è sospeso il **versamento dell'Iva in scadenza nel periodo 1°.04.2020 – 31.05.2020**.

Tuttavia, è richiesto che tali soggetti abbiano subito rispettivamente una **diminuzione del fatturato** o dei corrispettivi di almeno il **33 per cento**:

- nel mese di **marzo 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;
- nel mese di **aprile 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

NUOVA SCADENZA



Possibilità di rateizzare fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Non si procede al rimborso di quanto già versato

SOSPENSIONE VERSAMENTI



Sospensioni in base all'attività esercitata



Art. 8 DL 2.03.2020, n. 9

Sospensione per le attività maggiormente colpite dal Covid-19



IMPRESE
TURISTICO-
ALBERGHIERE

Per le **imprese turistico-ricettive**, le **agenzie di viaggio e turismo** e i **tour operator**, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono **sospesi dal 2.03.2020 al 30.04.2020**:

- i termini relativi ai versamenti delle **ritenute** alla fonte relative a redditi di **lavoro dipendente e assimilati** che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei **contributi previdenziali e assistenziali** e dei **premi per l'assicurazione obbligatoria**;
- **Iva da versare nel mese di marzo 2020.**

Per gli stessi soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni della zona rossa restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del DM 24.02.2020 (non effettuazione delle ritenute).

NUOVA SCADENZA



**Non si procede al
rimborso di
quanto già versato**

Possibilità di rateizzare fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

SOSPENSIONE VERSAMENTI



Sospensioni in base all'attività esercitata



Art. 61 DL 17.03.2020, n. 18

Sospensione per le attività maggiormente colpite dal Covid-19



{ 1 }

↳ Il decreto Cura Italia estende la sospensione ad ulteriori attività

Sono sospesi dal 2.03.2020 al 30.04.2020:

- versamenti delle **ritenute** alla fonte relative a redditi di **lavoro dipendente e assimilati** che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- adempimenti e ai versamenti dei **contributi previdenziali e assistenziali** e dei **premi per l'assicurazione obbligatoria**;
- **Iva da versare nel mese di marzo 2020.**



NUOVA SCADENZA



Possibilità di rateizzare fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Non si procede al rimborso di quanto già versato

SOSPENSIONE VERSAMENTI



Sospensioni in base all'attività esercitata



Art. 61 DL 17.03.2020, n. 18

Sospensione per le attività maggiormente colpite dal Covid-19



{ 2 }



- soggetti che gestiscono **teatri**, sale da concerto, **sale cinematografiche**, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- soggetti che gestiscono **ricevitorie del lotto**, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- soggetti che **organizzano corsi, fiere ed eventi**, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- soggetti che gestiscono **attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub**;
- soggetti che **gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali**;



Sospensioni in base all'attività esercitata



Art. 61 DL 17.03.2020, n. 18

Sospensione per le attività maggiormente colpite dal Covid-19



{ 3 }



- soggetti che **gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia**, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- soggetti che svolgono **attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili**;
- aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono **parchi divertimento** o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono **stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali**;
- soggetti che gestiscono servizi di **trasporto merci e trasporto passeggeri** terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- soggetti che gestiscono servizi di **noleggio di mezzi di trasporto** terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- soggetti che gestiscono **servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative** ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;



Sospensioni in base all'attività esercitata



Art. 61 DL 17.03.2020, n. 18

Sospensione per le attività maggiormente colpite dal Covid-19



{ 4 }



- soggetti che svolgono **attività di guida e assistenza turistica**;
- **esercenti di librerie non risultanti ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite**;
- alle **Onlus** ex art. 10 D.Lgs. 460/1997 iscritte negli appositi registri, alle **OdV** iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla L. 266/ 1991, e alle **Aps** iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, **che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale** previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

SOSPENSIONE VERSAMENTI



Sospensioni in base all'attività esercitata



Art. 61 DL 17.03.2020, n. 18

Sospensione per le attività maggiormente colpite dal Covid-19



{ 5 }



Il decreto Cura Italia estende la sospensione ad ulteriori attività



- ***Sospensione dei versamenti IVA nel mese di aprile 2020***

I soggetti in esame potranno quindi beneficiare della sospensione dei termini di versamento IVA nel mese di aprile 2020 se hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di marzo 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

- ***Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi e dell'IVA nel mese di maggio 2020***

I soggetti in esame potranno quindi beneficiare delle ulteriori sospensioni dei termini di versamento nel mese di maggio 2020, riguardanti le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, i contributi previdenziali e assistenziali, i premi INAIL e l'IVA, se hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

SOSPENSIONE VERSAMENTI



Sospensioni in base all'attività esercitata



Art. 61 DL 17.03.2020, n. 18

Sospensione per le attività maggiormente colpite dal Covid-19



{ 6 }



PARTICOLARITÀ

federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, **associazioni e società sportive**, professionistiche e dilettantistiche

Sono sospesi dal 2.03.2020 al 31.05.2020:

- versamenti delle **ritenute** alla fonte relative a redditi di **lavoro dipendente e assimilati** che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- adempimenti e ai versamenti dei **contributi previdenziali e assistenziali** e dei **premi per l'assicurazione obbligatoria**.

NUOVA SCADENZA

30.06.2020

Possibilità di rateizzare fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Non si procede al rimborso di quanto già versato

SOSPENSIONE VERSAMENTI



Sospensioni in base all'attività esercitata



Art. 61 DL 17.03.2020, n. 18

Sospensione per le attività maggiormente colpite dal Covid-19



{ 7 }

CHIARIMENTI



FAQ pubblicate sul sito istituzionale MEF
<http://www.mef.gov.it/covid-19/faq.html>



- Risoluzione 18.03.2020, n. 12/E
- Risoluzione 21.03.2020, n. 14/E
- Circolare 3.04.2020, n. 8/E

SOSPENSIONE VERSAMENTI



Sospensioni in base all'attività esercitata



Art. 61 DL 17.03.2020, n. 18

Sospensione per le attività maggiormente colpite dal Covid-19



{ 8 }



CHIARIMENTI



Un'azienda avente un codice ATECO non esplicitamente menzionato nell'elenco dei codici indicati a titolo indicativo dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 18 marzo 2020, ma che rientra nei settori elencati dall'articolo 61 del Decreto Cura Italia e dall'articolo 8 del DL 9/2020, può rientrare comunque tra i beneficiari della norma?

Come chiarito nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 12/E, **i codici ATECO riferibili a tali attività economiche sono meramente indicativi. Pertanto, rientrano nell'ambito applicativo delle richiamate disposizioni anche soggetti con diverso codice ATECO – come ulteriormente precisato anche con la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E del 21 marzo 2020 – purché rientranti in una delle categorie economiche indicate.**



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

SOSPENSIONE VERSAMENTI



Sospensioni in base all'attività esercitata



Art. 61 DL 17.03.2020, n. 18

Sospensione per le attività maggiormente colpite dal Covid-19



{ 9 }



CHIARIMENTI – ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ Circolare 3.04.2020, n. 8/E - § 1.2



Si chiede di chiarire come operi la sospensione qualora un soggetto eserciti più attività nell'ambito della stessa impresa e solo una o una parte di dette attività rientri nei settori elencati dal citato articolo 61.

Come chiarito dalla relazione illustrativa al decreto-legge n. 18 del 2020, l'articolo 61 ha, quale finalità, quella di «sostenere ulteriormente i settori 10 maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica in atto». Tenuto conto, quindi, di detto fine agevolativo, per poter beneficiare della sospensione disposta dall'articolo in esame, è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa (intendendosi per tali quelle da cui deriva, nell'ultimo periodo d'imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione, la maggiore entità dei ricavi o compensi).



Chiarimento applicabile anche al Gruppo Iva e alla liquidazione Iva di gruppo (circ. AE 8/E/2020)

SOSPENSIONE VERSAMENTI



NOVITÀ DECRETO APRILE-MAGGIO

NEW

Art. 61 DL 17.03.2020, n.
18

Sospensione per le
attività

maggiormente
colpite dal Covid-
19

- Possono beneficiare della sospensione anche coloro che prestano servizi degli istituti di bellezza
- Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche i versamenti sono sospesi fino al 30.06.2020 e devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.

SOSPENSIONE VERSAMENTI



Sospensioni in base al fatturato



Art. 62 DL 17.03.2020, n. 18

Sospensione in base ai ricavi o fatturato



{ 1 }



Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con **ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 17.03.2020** (data di entrata in vigore del D.L. 18/2020)



CHIARIMENTI – DETERMINAZIONE RICAVI

Circolare 3.04.2020, n. 8/E - § 1.15



- In considerazione della *ratio legis*, la soglia dei ricavi va determinata per ciascuna tipologia di soggetto tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito d'impresa.
- Tale ammontare non deve tener conto di eventuali ulteriori componenti positivi disposti dalla normativa ISA.

SOSPENSIONE VERSAMENTI



Sospensioni in base al fatturato



Art. 62 DL 17.03.2020, n. 18

Sospensione in base ai ricavi o fatturato



{ 2 }



Sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra **l'8.03.2020 e il 31.03.2020**:

- relativi alle **ritenute** alla fonte riferite ai redditi da **lavoro dipendente ed assimilanti**, e alle trattenute relative **all'addizionale regionale e comunale**, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- relativi **all'Iva**;
- relativi ai **contributi previdenziali e assistenziali** e ai **premi per l'assicurazione obbligatoria**.

NUOVA SCADENZA



Possibilità di rateizzare fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Non si procede al rimborso di quanto già versato



STUDIO ASSOCIATO

SOSPENSIONE VERSAMENTI



Sospensioni in base al fatturato



Art. 18 DL 8.04.2020, n. 23

Sospensione in base ai ricavi o fatturato



1



Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato

CONDIZIONI

- **ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro** nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9.04.2020 (data di entrata in vigore del D.L. 23/2020)
- **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%** nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta

SOSPENSIONE VERSAMENTI



Sospensioni in base al fatturato



Art. 18 DL 8.04.2020, n. 23

Sospensione in base ai ricavi o fatturato



1



Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato

CONDIZIONI

- **ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro** nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9.04.2020 (data di entrata in vigore del D.L.)
- diminuzione del **fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50%** nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta

SOSPENSIONE VERSAMENTI



Sospensioni in base al fatturato



Art. 18 DL 8.04.2020, n. 23

Sospensione in base ai ricavi o fatturato



2



Il criterio legato al fatturato ovvero ai corrispettivi si ritiene sia da intendersi riferito alle disposizioni che, in materia di IVA, regolano la registrazione delle fatture e dei corrispettivi; pertanto, prescinde dall'avvenuto incasso così come dall'eventuale esigibilità differita dell'IVA (si pensi alle operazioni in split payment oppure a quelle in regime di IVA per cassa).

FATTURATO ≠
VOLUME D'AFFARI

Ad esempio, il fatturato comprende anche le cessioni di beni ammortizzabili e le fatture per passaggi interni fra attività separate che invece il volume d'affari esclude. Per fatturato intendiamo le fatture emesse a fronte delle operazioni effettuate in base all'articolo 6 del decreto Iva. Per individuare le fatture emesse nei mesi di marzo e di aprile dei due anni in questione si devono quindi riscontrare le fatture con data del mese di marzo e di aprile.

SOSPENSIONE VERSAMENTI



Sospensioni in base al fatturato



Art. 18 DL 8.04.2020, n. 23

Sospensione in base ai ricavi o fatturato



3



CHIARIMENTI Circolare 13.04.2020, n. 9/E - § 2.1



- Nei casi in cui **non sussista l'obbligo della emissione della fattura o dei corrispettivi** (come ad esempio per le operazioni previste all'articolo 74 del DPR 633/72), si ritiene che **il riferimento al fatturato e ai corrispettivi possa essere esteso, al concetto di ricavi e compensi**; pertanto, il contribuente potrà assumere detti elementi, ai fini della verifica della diminuzione cui collegare il beneficio della sospensione.
- Per i soggetti che, in virtù dell'attività esercitata, **certificano le operazioni sia con fatture sia con corrispettivi**, il **riscontro della percentuale di riduzione del fatturato o dei corrispettivi**, nei termini sopra esposti, **si compie sulla somma dei due elementi**.

SOSPENSIONE VERSAMENTI



Sospensioni in base al fatturato



Art. 18 DL 8.04.2020, n. 23

Sospensione in base ai ricavi o fatturato



4



CHIARIMENTI Circolare 13.04.2020, n. 9/E - § 2.2.5



Con riferimento alla sospensione dei versamenti disposta dall'articolo 18 del Decreto si chiede se la verifica della condizione di calo di fatturato o dei corrispettivi debba essere condotta con riferimento alle fatture di vendita e ai corrispettivi che concorrono alla liquidazione IVA dei citati mesi (si tratta delle operazioni effettuate ai fini IVA nei citati mesi) ovvero, nel caso di operazioni non assoggettate ad IVA, alle fatture e ai documenti emessi riportanti una data compresa nei citati mesi e ai corrispettivi degli stessi periodi.



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

SOSPENSIONE VERSAMENTI



Sospensioni in base al fatturato



Art. 18 DL 8.04.2020, n. 23

Sospensione in base ai ricavi o fatturato



5



CHIARIMENTI Circolare 13.04.2020, n. 9/E - § 2.2.5



Il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi ... va eseguito **prendendo a riferimento le operazioni** eseguite nei mesi di marzo ed aprile e **fatturate o certificate**, e che, conseguentemente, **hanno partecipato alla liquidazione** periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020) e del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020), **cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA.**

La **data** da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione che, per le **fatture immediate** e i **corrispettivi**, è rispettivamente la **data della fattura** (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3) e **la data del corrispettivo giornaliero**, mentre per la **fattura differita** è la **data dei DDT o dei documenti equipollenti** richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2).

Ad esempio, nel calcolo dell'ammontare del fatturato del mese di marzo 2020 e 2019, rilevante per il controllo del requisito della riduzione, andranno escluse le fatture differite emesse nei citati mesi (entro il giorno 15) relative ad operazioni effettuate nel corso dei mesi di febbraio 2020 e 2019, mentre andranno incluse le fatture differite di marzo 2020 e 2019 emesse entro il 15 aprile 2020 e 2019.



SOSPENSIONE VERSAMENTI



Sospensioni in base al fatturato



Art. 18 DL 8.04.2020, n. 23

Sospensione in base ai ricavi o fatturato



6



Sono **SOSPESI**, rispettivamente, per i **mesi di aprile e di maggio 2020**, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

- alle ritenute alla fonte **lavoro dipendente ed assimilanti** e alle trattenute relative **all'addizionale regionale e comunale**, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- **all'Iva**;

Sono sospesi anche i termini dei versamenti dei **contributi** previdenziali e assistenziali e dei **premi** per l'assicurazione obbligatoria.

NUOVA SCADENZA



Possibilità di rateizzare fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Non si procede al rimborso di quanto già versato

SOSPENSIONE VERSAMENTI



Sospensioni in base al fatturato



Art. 18 DL 8.04.2020, n. 23

Sospensione in base ai ricavi o fatturato



7

Determinazione del calo del fatturato e sospensione versamenti



Il conteggio va fatto mese su mese:

- marzo 2020 su marzo 2019
- aprile 2020 su aprile 2019

Quindi potrebbe ben sussistere il caso per cui un contribuente possa beneficiare della sospensione per entrambi i termini di versamento, oppure solo per una delle scadenze previste.



Il conteggio andrà in questo modo effettuato, non solo per i contribuenti mensili, ma bensì pure per i **contribuenti trimestrali**, i quali, dovranno anch'essi verificare la sospensione facendo riferimento ai soli mesi di marzo e aprile.

SOSPENSIONE VERSAMENTI



Sospensioni in base al fatturato



Art. 18 DL 8.04.2020, n. 23

Sospensione in base ai ricavi o fatturato



8

Determinazione del calo del fatturato e sospensione versamenti



CHIARIMENTI Circolare 13.04.2020, n. 9/E - § 2.2.1



- la situazione di marzo deve essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di aprile;
- la situazione di aprile dovrà essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di maggio.

Potrà verificarsi una situazione in cui un contribuente avrà diritto alla sospensione dei versamenti di aprile (e potrà valutarlo già all'inizio di aprile stesso, in base ai dati di marzo) e non avrà diritto alla sospensione dei versamenti di maggio (e potrà valutarlo già all'inizio dello stesso mese di maggio, in base ai dati di aprile), senza che ciò pregiudichi la sospensione già applicata ad aprile. Coloro che non hanno diritto alla sospensione dei versamenti del mese di aprile (in base ai dati di marzo) potranno ottenerla per i versamenti di maggio, se ne ricorreranno i presupposti in base ai dati di

aprile.



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnpi.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

SOSPENSIONE VERSAMENTI



Sospensioni in base al fatturato



Art. 18 DL 8.04.2020, n. 23

Sospensione in base ai ricavi o fatturato



1



Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e **che hanno iniziato l'attività dopo il 31.03.2019**

NESSUNA CONDIZIONE

SOSPENSIONE VERSAMENTI



Sospensioni in base al fatturato



Art. 18 DL 8.04.2020, n. 23

Sospensione in base ai ricavi o fatturato



2




Sono **SOSPESI**, rispettivamente, per i **mesi di aprile e di maggio 2020**, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

- alle ritenute alla fonte **lavoro dipendente ed assimilanti** e alle trattenute relative **all'addizionale regionale e comunale**, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- **all'Iva**;

Sono sospesi anche i termini dei versamenti dei **contributi** previdenziali e assistenziali e dei **premi** per l'assicurazione obbligatoria.

NUOVA SCADENZA



Possibilità di rateizzare fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Non si procede al rimborso di quanto già versato

SOSPENSIONE VERSAMENTI




Sospensioni in base al fatturato



Art. 18 DL 8.04.2020, n. 23

Sospensione in base ai ricavi o fatturato



Sospensione per le attività maggiormente colpite dal Covid-19

Un'ultima questione emergente dall'art. 18 del decreto liquidità concerne, infine, i versamenti dei soggetti appartenenti alle categorie economiche più colpite dagli effetti dell'emergenza sanitaria. Per costoro, la **norma espressamente conferma la sospensione dei versamenti in scadenza tra il 2 marzo e il 30 aprile 2020**, già prevista ai sensi dei precedenti decreti legge (DL 9/2020 e 18/2020), **la quale prescinde dal fatturato ma non include il versamento dell'IVA da versare ad aprile.**

Ne conseguirebbe che, *solamente per il versamento dell'IVA di marzo*, in scadenza il 16 aprile 2020 (ma non per le ritenute e i contributi in scadenza nella medesima data), *i soggetti delle categorie economiche in questione siano tenuti a verificare l'andamento del fatturato rispetto all'anno precedente.*

SOSPENSIONE VERSAMENTI



Sospensioni in base al fatturato



Art. 18 DL 8.04.2020, n. 23



ENTI DEL TERZO SETTORE

Se l'ente non commerciale svolge una delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, D.Lgs. n. 117/2017 non in regime di impresa, sarà possibile fruire della sospensione dei termini relativi al versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni dei dipendenti e dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nei mesi di aprile e maggio. Non si pone alcun problema, invece, per l'IVA, in quanto il tributo non è dovuto esercitando l'ente in questione solo attività istituzionali non in regime di impresa.

Nell'ipotesi in cui l'ente svolga, oltre alla attività istituzionale, anche un'attività commerciale in modo non prevalente o esclusivo, potrà usufruire della sospensione dei versamenti, al verificarsi delle condizioni previste dai commi 1 e 3 dell'articolo 18 per i soggetti esercitanti attività d'impresa.



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

SOSPENSIONE VERSAMENTI



Sospensioni in base al fatturato

ENASARCO – COMUNICATO STAMPA



...

Lo stesso articolo 18 stabilisce espressamente che la sospensione si applica a tutti i versamenti dei *"contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria"* (commi 2 e 4) e precisamente ai versamenti dovuti verso *"L'INPS, l'INAIL e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103"* (comma 9).

Il richiamo espresso dell'articolo 18 agli enti di cui al D.Lvo 509/94 non lascia spazio a dubbi sull'obbligo per la Fondazione di **procedere alla sospensione dei contributi Enasarco in scadenza il 20 maggio 2020**.

... La **sospensione** dell'articolo 18 **riguarda solo l'obbligo di versamento previsto a carico delle imprese preponenti e non invece le trattenute** che i preponenti effettuano sulle provvigioni degli agenti.



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

SOSPENSIONE VERSAMENTI



Sospensioni in base al fatturato

ENASARCO – COMUNICATO STAMPA



... In sintesi, **sia per i contributi INPS che per i contributi Enasarco la sospensione dell'articolo 18 si applica ai soggetti che hanno l'obbligo di effettuare i versamenti contributivi:**

- per i contributi dovuti all'INPS, in base al reddito d'impresa, il soggetto obbligato al versamento è l'agente direttamente (per il 100% del dovuto), che perciò si può avvalere della sospensione;
- per i contributi dovuti all'Enasarco l'obbligo di versamento è a carico delle imprese preponenti e quindi sono quest'ultime che si possono avvalere della sospensione ex articolo 18.

Similmente, ai sensi dell'articolo 19 dello stesso D.L. n. 23/2020, gli agenti possono chiedere alle imprese per le quali lavorano di non effettuare le trattenute fiscali IRPEF dovute fino al mese di maggio e poi provvedere essi stessi direttamente ad effettuare il relativo pagamento nel mese di luglio, o in 5 rate a partire da luglio, e ciò è possibile perché lo ha previsto la legge e perché tale obbligo fiscale ricade direttamente e al 100% su ciascun agente.

CM

STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnpi.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

SOSPENSIONE VERSAMENTI



Controlli



Art. 18 DL 8.04.2020, n. 23

CONTROLLI

1

L'INPS, l'INAIL e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza **comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento** dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria di cui ai commi precedenti.

2

L'Agenzia delle entrate comunica ai predetti enti previdenziali l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul fatturato e sui corrispettivi.

SOSPENSIONE VERSAMENTI



Mini proroga



Art. 60 DL 17.03.2020, n. 18

Altre sospensioni



PER GLI ALTRI CONTRIBUENTI E PER I VERSAMENTI NON COMPRESI NELLE PRECEDENTI SOSPENSIONI

Sono **PROROGATI** i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il **16 marzo 2020**.



***l'art. 21 del Decreto liquidità** prevede che i versamenti si considerano tempestivi se effettuati entro il **16.04.2020**, invece che entro il **20.03.2020** (non si applicano sanzioni e interessi)

Saldo Iva 2019 ed Iva del mese di febbraio - ritenute operate nel mese di febbraio - Contributi previdenziali di competenza del mese di febbraio - tassa annuale sui libri sociali



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

SOSPENSIONE VERSAMENTI



RIEPILOGO

IVA DA VERSARE MARZO

- soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza (nuova scadenza 31.05.2020)
- Soggetti svolgenti attività maggiormente colpite dal Covid-19 (nuova scadenza 31.05.2020)
- Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 17.03.2020 (nuova scadenza 31.05.2020)
- Altri contribuenti (nuova scadenza 16.04.2020)

RITENUTE DIPENDENTI, CONTRIBUTI E INAIL DA VERSARE MARZO

- Soggetti svolgenti attività maggiormente colpite dal Covid-19 (nuova scadenza 31.05.2020)
- Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 17.03.2020 (nuova scadenza 31.05.2020)
- Altri contribuenti (nuova scadenza 16.04.2020)



SOSPENSIONE VERSAMENTI



RIEPILOGO

IVA DA VERSARE APRILE

- soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza con diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (nuova scadenza 30.06.2020)
 - Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9.04.2020 e diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (nuova scadenza 30.06.2020) – ci rientrano se rispettate le condizioni anche le attività più colpite dal Covid-19
 - Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9.04.2020 e diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (nuova scadenza 30.06.2020) – ci rientrano se rispettate le condizioni anche le attività più colpite dal Covid-19
- Attività iniziata dal 1° aprile 2019 (nuova scadenza 30.06.2020)



SOSPENSIONE VERSAMENTI



RIEPILOGO

RITENUTE DIPENDENTI, CONTRIBUTI E INAIL DA VERSARE APRILE

- Soggetti svolgenti attività maggiormente colpite dal Covid-19 (nuova scadenza 31.05.2020)
- Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9.04.2020 e diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (nuova scadenza 30.06.2020)
- Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9.04.2020 e diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (nuova scadenza 30.06.2020)
- Altri contribuenti (nuova scadenza 16.04.2020)
- Attività iniziata dal 1° aprile 2019 (nuova scadenza 30.06.2020)

SOSPENSIONE VERSAMENTI



RIEPILOGO

IVA DA VERSARE MAGGIO

- soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale/operativa nelle **Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza con diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%** nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (nuova scadenza 30.06.2020)
- Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con **ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro** nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9.04.2020 e **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%** nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (nuova scadenza 30.06.2020) – ci rientrano se rispettate le condizioni anche le attività più colpite dal Covid-19
- Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con **ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro** nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9.04.2020 e **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50%** nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (nuova scadenza 30.06.2020) – ci rientrano se rispettate le condizioni anche le attività più colpite dal Covid-19
- **Attività iniziata dal 1° aprile 2019** (nuova scadenza 30.06.2020)
- **Settore sportivo**

SOSPENSIONE VERSAMENTI



RIEPILOGO

RITENUTE DIPENDENTI, CONTRIBUTI E INAIL DA VERSARE MAGGIO

- Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con **ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro** nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9.04.2020 e **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%** nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (nuova scadenza 30.06.2020) – ci rientrano se rispettate le condizioni anche le attività più colpite dal Covid-19
- Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con **ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro** nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9.04.2020 e **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50%** nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (nuova scadenza 30.06.2020) – ci rientrano se rispettate le condizioni anche le attività più colpite dal Covid-19
- **Attività iniziata dal 1° aprile 2019** (nuova scadenza 30.06.2020)
- **Settore sportivo**

SOSPENSIONE VERSAMENTI



Rinuncia alla sospensione dei versamenti – art. 71, D.L. 18/2020



MAXIEMENDAMENTO

L'Agenzia delle Entrate rilascia l'attestazione di menzione da utilizzare a fini commerciali e di pubblicità

Oggetto

Con DM del MEF previste forme di menzione per i contribuenti che rinunciano alla sospensione ed effettuano i versamenti sospesi (vantaggio per i contribuenti in termini di immagine)

Destinatari

Contribuenti per i quali sono applicabili le misure di sospensione dei versamenti

Periodo

2020

SOSPENSIONE VERSAMENTI



Ritenute lavoratori autonomi



Art. 19 DL 8.04.2020, n. 23
Non applicazione delle ritenute

ABROGAZIONE DEL CO. 7 DELL'ART.
62 DEL D.L. 18/2020




1



Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso al **17.03.2020**




I ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il **17.03.2020** e il **31.05.2020** non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del Dpr 600/1973 da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato



PROFESSIONISTA
RILASCI
AUTODICHIARAZIONE



Possibilità di rateizzare fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.



Deve essere istituito il codice tributo

SOSPENSIONE VERSAMENTI



Ritenute lavoratori autonomi



Art. 19 DL 8.04.2020, n. 23
Non applicazione delle ritenute

ABROGAZIONE DEL CO. 7 DELL'ART.
62 DEL D.L. 18/2020




2

COMPENSI INTERESSATI:



- quelli relativi alle prestazioni di lavoro autonomo;
- assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
- Provvigioni inerenti ai rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari.

SOSPENSIONE VERSAMENTI



Ritenute lavoratori autonomi



Art. 19 DL 8.04.2020, n. 23

Non applicazione delle ritenute



3



CHIARIMENTI – NON INDICAZIONE IN FATTURA RITENUTA Circolare 3.04.2020, n. 8/E - § 1.13



Laddove ricorrano tutte le condizioni previste dalla norma va omessa l'indicazione della ritenuta d'acconto in fattura?

*In tale ipotesi, i predetti **soggetti omettono l'indicazione della ritenuta d'acconto in fattura** (analogica o elettronica).*

*Nello specifico, laddove venga emessa una fattura elettronica, nella sezione “DettaglioLinee” non va valorizzata con SI la voce “Ritenuta” e, conseguentemente, non va compilato il blocco “DatiRitenuta” (Cfr. “Specifiche tecniche - Versione 1.6”, allegate al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2020, prot.n. 99922). Inoltre, **è necessario indicare nella “Causale” della fattura la dicitura «Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi articolo 62, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020».** { ORA ART. 19 D.L. 23/2020 }*

SOSPENSIONE VERSAMENTI



Ritenute lavoratori autonomi



Art. 19 DL 8.04.2020, n. 23

Non applicazione delle ritenute



4



CHIARIMENTI – COMPUTO COMPENSI e ISA

Circolare 3.04.2020, n. 8/E - § 1.13



Ai fini della determinazione del limite di euro 400.000 occorre tenere conto anche degli eventuali ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili eventualmente indicati nelle dichiarazioni fiscali per migliorare il proprio profilo di affidabilità ai fini della applicazione degli ISA?

In merito al quesito posto appare possibile richiamare, per analogia, le indicazioni nel tempo fornite con riguardo all'istituto dell'adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore di cui agli articoli 62-bis e 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331. Tutto ciò innanzi premesso, appare coerente con tale consolidata impostazione ritenere che **gli ulteriori componenti eventualmente indicati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale non rilevino per la determinazione del limite di euro 400.000** individuato dalla norma in argomento.

SOSPENSIONE VERSAMENTI



Acconti imposte – art. 20, D.L. 23/2020

1



L'art. 20 del D.L. 23/2020 dispone per gli **acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019** la disapplicazione delle disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli **acconti dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap** in caso di insufficiente versamento delle somme dovute **qualora l'importo versato non sia inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.**



**CHIARIMENTI –
AMBITO
APPLICATIVO**



La previsione si applica anche:

- **all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP** dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con **criteri forfetari**;
- alla **cedolare secca** sul canone di locazione, all'imposta dovuta sul valore degli immobili situati all'estero (**IVIE**) o sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (**IVAFE**).

Circolare 13.04.2020, n. 9/E - § 4.1

CMNP

STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C



Acconti imposte – art. 20, D.L. 23/2020

2




CHIARIMENTI – RAVVEDIMENTO OPEROSO Circolare 13.04.2020, n. 9/E - § 4.2.1



La soglia minima dell'80% per cento delle imposte dovute per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, può essere garantita anche con un versamento carente e/o omesso, purché sanato mediante l'istituto del ravvedimento operoso?

La disposizione non esclude la possibilità di ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso. Pertanto e sempreché non sia già intervenuta la notifica degli atti di liquidazione o di accertamento, comprese le comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR 600/73, e 54-bis del DPR 633/72, nulla osta alla possibilità di sanare l'omesso o insufficiente versamento di quanto dovuto a titolo di acconto versando, oltre alla quota capitale e agli interessi, la sanzione ridotta in base alla data in cui la violazione è regolarizzata.

Di conseguenza, se per effetto, anche, del ricorso all'istituto del ravvedimento operoso, lo scostamento dell'importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP, non risulti superiore al margine del 20 per cento, non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.



Acconti imposte – art. 20, D.L. 23/2020

3



CHIARIMENTI – AMBITO TEMPORALE

Circolare 13.04.2020, n. 9/E - § 4.2.2




La previsione di cui all'articolo 20 del Decreto si applica anche agli acconti successivi a quelli di giugno 2020?

*L'articolo 20 del decreto legge n. 23 del 2020, al comma 2, prevede espressamente che la disposizione si applichi agli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. **La disposizione, pertanto, si applica ad entrambe le rate dell'acconto dovuto per tale periodo.** Tenuto conto, inoltre, di quanto chiarito con la relazione illustrativa e tecnica al Decreto, la rubrica dell'articolo 20 (Metodo previsionale acconti giugno) deve intendersi riferita all'importo degli acconti complessivamente dovuti per l'anno d'imposta 2020. Detto importo, infatti:*

- *è determinato nel mese di giugno;*
- *va versato in una o due rate, a seconda che il quantum dovuto superi o meno determinate soglie normativamente individuate.*

SOSPENSIONE VERSAMENTI



Imposta di bollo fatture elettroniche – art. 26 Decreto liquidità

SCADENZE ORDINARIE (art. 6, D.M. 17.06.2014)

1

Il pagamento dell'imposta di bollo relativa alle e-fatture emesse in ciascun trimestre solare è dovuto entro il giorno 20 del primo mese successivo

PERIODO DI RIFERIMENTO	TERMINI DI VERSAMENTO	CODICI TRIBUTO
I trimestre 2020 *	20.04.2020	2521
II trimestre 2020 *	20.07.2020	2522
III trimestre 2020	20.10.2020	2523
IV trimestre 2020	20.01.2021	2524

* Il D.L. 23/2020 modifica unicamente queste scadenze se l'importo dovuto è inferiore a € 250,00

SOSPENSIONE VERSAMENTI



Imposta di bollo fatture elettroniche – art. 26 Decreto liquidità

2

La norma interviene sulle semplificazioni previste per versamenti di importo ridotto, **non è più previsto il limite di € 1.000**

IMPOSTA DOVUTA PER IL 1° TRIM < € 250



IMPOSTA DOVUTA PER IL 1° TRIM e 2° TRIM < € 250



N.B.: NESSUNA
AGEVOLAZIONE
PER IL 3° E 4° TRIM

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI



SOSPENSIONE ADEMPIMENTI



Sospensione adempimenti

Art. 62 DL 17.03.2020, n. 18



Soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato



SOSPESI gli **adempimenti tributari** diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, **che scadono nel periodo compreso tra l'8.03.2020 e il 31.05.2020**



SOSPENSIONE ADEMPIMENTI



Sospensione adempimenti

Art. 62 DL 17.03.2020, n. 18

ESEMPI ADEMPIMENTI SOSPESI

- Dichiarazione Iva 2020
- Modello Iva TR 1° trimestre 2020
- Lipe 1° trimestre 2020
- Intrastat (mensile trimestrale)
- Modello Eas
- Comunicazione Bonus pubblicità 2020 (POSTICIPATA AL 30.09.2020)
- Modello CUPE
- Variazione dati Iva

NUOVA SCADENZA



Il differimento opera anche in presenza di termine variabile (ES REDDITI SC)

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI



Sospensione adempimenti

ESCLUSI DALLA PROROGA GLI ADEMPIMENTI “NON FISCALI”



Dal tenore della norma si ritiene non siano oggetto di differimento eventuale adempimenti che hanno una finalità diversa da quella fiscale, come, ad esempio:

- modello Uniemens per i lavoratori dipendenti
- iscrizione all'IVS o alla gestione separata Inps
- comunicazione all'Enea nei 90 gg al termine dei lavori di risparmio energetico
- annotazioni sul libro unico del lavoro.



CHIARIMENTI – TERMINI REDAZIONE INVENTARI

Circolare 3.04.2020, n. 8/E - § 1.17



Il Decreto sospende i termini di legge previsti per la redazione degli inventari (tre mesi dall'accettazione con beneficio di inventario, ad esempio)?

Il Decreto non sospende i predetti termini, non essendo gli stessi connessi ad adempimenti tributari. Si può comunque richiamare la disciplina civilistica in materia, prevedendo il Codice Civile espressamente la possibilità di chiedere la proroga di tale termine.



SOSPENSIONE ADEMPIMENTI



Sospensione adempimenti



CHIARIMENTI – Holding: Comunicazioni Anagrafe tributaria



Circolare 3.04.2020, n. 8/E - § 1.6

L'Agenzia delle Entrate sul proprio sito ha comunicato che «ai sensi dell'articolo 62, comma 6 del decreto 'Cura Italia', la Comunicazione annuale dei saldi e dei movimenti è consentita con invio di tipo ordinario fino al 30 giugno 2020». Si chiede se analoghe conclusioni valgano anche, per tutto il settore delle holding, per quanto riguarda le comunicazioni mensili per le quali l'Agenzia sta definendo i termini e le modalità tecniche per la trasmissione.

Si conferma che il rinvio dei termini vale anche per le comunicazioni mensili all'Archivio dei rapporti finanziari. Per tale ambito è già pubblicato sul sito dell'Agenzia il seguente avviso: «Attenzione: ai sensi dell'articolo 62, comma 6, del decreto Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 "Cura Italia", le comunicazioni all'Archivio dei rapporti finanziari in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 possono essere effettuate entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. Per minimizzare l'impatto sui sistemi informativi è stato previsto che:

- le comunicazioni mensili “Nuovi rapporti” (tipologia comunicazione = 1) e “Chiusura rapporti” (tipologia comunicazione = 5), riferite ai mesi febbraio, marzo e aprile 2020, possano essere comunicate oltre i termini naturali di scadenza, ma entro il 30 giugno 2020, con “tipologia invio”= 1 (ordinario)

le comunicazioni annuali dei dati contabili riferite all'anno 2019 possono essere comunicate oltre i termini naturali di scadenza, ma entro il 30 giugno 2020, con “Saldi annuali” (tipologia comunicazione = 3)».

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI



Sospensione adempimenti



CHIARIMENTI – Emissione della fattura in presenza di attività per le quali è stata disposta la chiusura

Circolare 3.04.2020, n. 8/E - § 1.7



1



Si chiede se fra gli adempimenti tributari sospesi rientri anche quello dell'emissione delle fatture o se, in alternativa, sia invocabile nel caso specifico l'esimente prevista dall'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in quanto si è in presenza di causa di forza maggiore che impedisce di assolvere correttamente all'obbligo.

Nel caso oggetto di quesito – ossia di interruzione delle attività a far data dall'11 marzo 2020 in base al D.P.C.M. del medesimo giorno, con operazioni effettuate ex articolo 6 del decreto IVA (i.e. beni ceduti e prestazioni di servizi pagate) nei dodici antecedenti – qualora, alla data di interruzione, il cedente/prestatore non avesse ancora emesso alcuna fattura (elettronica o analogica a seconda dei soggetti coinvolti) fermo il ricorso a quella differita in presenza dei requisiti di legge, egli avrebbe comunque le seguenti alternative:

- se non obbligato alla fatturazione elettronica tramite SDI emettere una fattura analogica o in formato elettronico ed inviarla al cessionario/committente (ad esempio via posta elettronica, certificata o meno);
- se obbligato alla citata fatturazione elettronica via SdI, utilizzare uno dei software gratuiti offerti dall'Agenzia delle entrate (App, web, stand alone più portale "Fatture e Corrispettivi") per predisporre ed inviare il documento.

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI



Sospensione adempimenti

CHIARIMENTI – Emissione della fattura in presenza di attività per le quali è stata disposta la chiusura

Circolare 3.04.2020, n. 8/E - § 1.7



2

...
Alla luce di quanto sopra, dunque, l'emissione delle fatture non è un adempimento annoverabile tra quelli attualmente sospesi.

*Quanto alla **trasmissione telematica dei corrispettivi**, nella circolare n. 3/E/2020 si è già evidenziato che essa, insieme alla memorizzazione (e all'emissione del documento commerciale che vi è connessa), costituisce un unico adempimento ai fini dell'esatta documentazione dell'operazione e dei relativi corrispettivi. Si tratta, dunque, di una parte giuridicamente non separabile di un unico adempimento, in alcuni casi fisicamente non autonoma e pertanto la stessa **non può essere oggetto di sospensione**, prevalendo, come visto per le fatture, l'esigenza della controparte di ricevere un documento variamente utilizzabile anche ai fini fiscali.*

*In un'ottica di massimo favor per i contribuenti, si ritiene che facciano comunque **eccezione** (e ricadano, quindi, nella sospensione) le ipotesi in cui, **memorizzato il corrispettivo ed emesso il documento commerciale del caso, la trasmissione dei corrispettivi, non contestuale, sia stata legittimamente differita ad un momento successivo.***

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI



Sospensione adempimenti

CHIARIMENTI – Emissione della fattura in presenza di attività per le quali è stata disposta la chiusura

Circolare 3.04.2020, n. 8/E - § 1.7



3

...

*Sempre con riferimento all'adempimento di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015, resta inteso che **laddove l'esercizio commerciale non svolgesse alcuna attività** (ad esempio in quanto chiuso per ordine dell'autorità o per altre ragioni connesse agli eventi calamitosi), nessuna ulteriore operazione relativa alla memorizzazione/invio dei dati deve essere posta in essere, considerato, come indicato nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016, "Versione 9.0 dicembre 2019", che «Nel caso di interruzione dell'attività per chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell'apparecchio), **il Registratore Telematico, alla prima trasmissione successiva ovvero all'ultima trasmissione utile, provvede all'elaborazione e all'invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l'esercente non ha effettuato l'operazione di chiusura giornaliera**» (cfr. il paragrafo 2.7 "GENERAZIONE E TRASMISSIONE DATI")."*

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI



Sospensione adempimenti

CHIARIMENTI – DOCUMENTI DI TRASPORTO

Circolare 3.04.2020, n. 8/E - § 1.8



Alla luce dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, visti anche i provvedimenti emanati nelle scorse settimane (tra cui, in ultimo, il decreto-legge n. 18 del 2020) è possibile ritenere che, in presenza di fattura elettronica, non vi sia obbligo di emettere documenti di trasporto?

Deve dunque escludersi che l'alternatività d.d.t./fattura immediata – elettronica o analogica, laddove normativamente ammessa – possa derivare dall'emergenza epidemiologica in corso, essendo già prevista nel nostro ordinamento.

Restano ovviamente fermi gli obblighi di documentazione dettati da altre disposizioni quali, ad esempio, gli articoli 1 dei D.P.C.M. 8 e 9 marzo 2020 che, in ragione della citata emergenza epidemiologica, hanno vietato gli spostamenti delle persone se non «motivati da comprovate esigenze» ivi individuate.



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI



Sospensione adempimenti



CHIARIMENTI – ADEMPIMENTI CONDOMINIO

Circolare 3.04.2020, n. 8/E - § 1.11



Alla luce del citato articolo e delle norme da esso richiamate, si chiede di sapere se è corretta l'interpretazione secondo la quale:

- È sospeso l'obbligo del condominio, quale sostituto di imposta, di operare le ritenute d'acconto.
- Sono sospesi i termini per l'invio all'Agenzia delle entrate delle certificazioni dovute dai sostituti di imposta (condominio) inerenti alle ritenute d'acconto operate nell'anno 2019 in quanto non relative a "dichiarazione dei redditi precompilata 2020".

(...) Conseguentemente, non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, solo i ricavi o i compensi corrisposti alle predette categorie di soggetti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Decreto e il 31 marzo 2020.

La certificazione unica contenente esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può essere trasmessa in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2020, termine ultimo di presentazione del modello 770/2020. La consegna al percipiente va, invece, effettuata entro il 31 marzo 2020 (30.04.2020, termine modificato dal D.L. 23/2020).



SOSPENSIONE ADEMPIMENTI



Sospensione adempimenti



CHIARIMENTI – REGISTRAZIONE ATTI

Circolare 3.04.2020, n. 8/E - § 1.12



La sospensione dei termini degli adempimenti tributari diversi dai versamenti di cui all'articolo 62 si applica anche alle scadenze dei termini per la registrazione degli atti privati in termine fisso, nonché per la registrazione degli atti redatti in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia in modalità cartacea sia telematica?



(...) Al riguardo si ritiene che, data l'ampia formulazione normativa utilizzata dal legislatore - la cui ratio è motivata anche dalla esigenza di ridurre la circolazione delle persone sul territorio nazionale durante il periodo emergenziale -, la predetta disposizione assuma portata generale. Alla luce di tale considerazione, si fa presente che tra gli adempimenti tributari sospesi possa rientrare anche l'assolvimento dell'obbligo di registrazione in termine fisso, previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico dell'imposta di registro o TUR).

(...) Pertanto, al fine di evitare disparità di trattamento, la predetta sospensione rileva a prescindere dalla circostanza che la registrazione degli atti pubblici, delle scritture private autenticate e di quelle prive dell'autentica avvenga in forma cartacea o secondo modalità telematiche.



SOSPENSIONE ADEMPIMENTI



Sospensione adempimenti

CHIARIMENTI – DICHIARAZIONE SUCCESSIONE

Circolare 3.04.2020, n. 8/E - § 1.16



Il Decreto sospende anche i termini di legge previsti per la presentazione delle dichiarazioni di successione (un anno dalla morte)?

La presentazione della dichiarazione di successione costituisce un adempimento cui si applica la sospensione di cui all'articolo 62, comma 1, del Decreto. Di conseguenza, qualora il termine di presentazione della dichiarazione di successione scada nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, lo stesso rimane sospeso e tale adempimento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2020. Al riguardo si precisa che il contribuente, se si avvale della sospensione, non sia tenuto al versamento delle imposte ipotecarie, catastali e degli altri tributi indiretti. Coerentemente, se il contribuente, nonostante il beneficio della sospensione, intende presentare la dichiarazione di successione è anche tenuto al versamento delle imposte e tributi indiretti.



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI



Sospensione adempimenti



CHIARIMENTI – IMPOSTA DI REGISTRO

Circolare 3.04.2020, n. 8/E - § 1.21



Si chiede se rientrino nella sospensione prevista dall'articolo 62 del Decreto anche i versamenti dell'imposta di registro da effettuare in sede di registrazione di un contratto di comodato o di locazione.

(...) Pertanto, se il termine per effettuare la registrazione cade tra le date indicate, il contribuente può beneficiare della sospensione dei termini, con diritto di effettuare l'adempimento entro il 30 giugno 2020.

Dato che in base all'articolo 16 del Testo Unico dell'imposta di Registro (TUR) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 la liquidazione dell'imposta da parte dell'Ufficio è subordinata alla richiesta di registrazione, se il contribuente si avvale della sospensione e non richiede la registrazione, non si determina neanche il correlato obbligo di versamento. Coerentemente, deve ritenersi che se il contribuente si avvale della sospensione anche per la registrazione dei contratti di locazione di immobili non sia tenuto al relativo versamento dell'imposta. Se il contribuente, nonostante il beneficio della sospensione, chiede la registrazione dei contratti resta dovuto il relativo versamento dell'imposta. Il contribuente è tenuto altresì a effettuare i versamenti delle rate successive dell'imposta di registro dovuta per i contratti di locazione già registrati.



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI



Sospensione adempimenti



CHIARIMENTI – CONTROLLI FORMALI

Circolare 3.04.2020, n. 8/E - § 1.20



Si chiede se rientri nella sospensione di cui all'articolo 62, comma 1, la risposta alla richiesta di documentazione pervenuta nell'ambito delle attività di controllo formale delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

La **sospensione** degli adempimenti diversa dai versamenti prevista dall'articolo 62, comma 1, del Decreto si **applica anche alle risposte alle richieste di documentazione effettuate in sede di controllo formale** delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in cui i termini assegnati per fornire la documentazione scadono nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio. In questi casi, la documentazione deve essere prodotta entro il 30 giugno 2020, in applicazione del comma 6 del richiamato articolo 62.

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI



Sospensione adempimenti



CHIARIMENTI – RITENUTE E APPALTI Circolare 13.04.2020, n. 9/E - § 2.1



Per quanto concerne gli adempimenti in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti, disciplinati dall'articolo 17-bis del d.lgs. 241/1997 sono validi, opportunamente contestualizzati nella nuova previsione dell'art. 18 del Decreto, i chiarimenti forniti nella circolare n. 8/E del 2020 e, pertanto:



- per i soggetti rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 18 del Decreto risultano sospesi gli obblighi di versamento e, conseguentemente sono sospesi anche i controlli previsti a carico del committente in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti, essendo gli stessi strettamente connessi ai versamenti sospesi delle ritenute da parte dell'appaltatore;
- nell'evenienza di cui al punto precedente, nel caso in cui, alla data stabilita dal comma 2 dell'articolo 17-bis (cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute), sia maturato il diritto a ricevere i corrispettivi da parte dell'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, il committente non ne deve sospendere il pagamento;
- i controlli a carico del committente e, quindi, l'obbligo di sospendere il pagamento dei corrispettivi riprenderanno, pertanto, dal momento del versamento o dall'omesso versamento delle ritenute alla scadenza prevista dal comma 7 dell'articolo 18 del Decreto.



SOSPENSIONE ADEMPIMENTI



Sospensione adempimenti



PROROGA VALIDITÀ DEI CERTIFICATI DI REGOLARITÀ FISCALE (DURF)

ART. 23, D.L. 23/2020

- I certificati di regolarità fiscale emessi ai fini dell'esenzione dalla disciplina dei controlli dei versamenti delle ritenute negli appalti di importo superiore a 200 mila euro, emessi entro il 29.02.2020, conservano la loro validità fino al 30.06.2020.

PROROGA AGEVOLAZIONE PRIMA CASA

ART. 24, D.L. 23/2020

- Il termine di 18 mesi per il **trasferimento della residenza** nell'immobile prima casa acquistato con le agevolazioni concernenti l'imposta di registro, nonché il **termine di 1 anno per l'acquisto della prima casa dall'alienazione** dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'Iva per la prima casa, il **termine di 1 anno entro cui il contribuente che ha acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso**, nonché il termine per il riacquisto della prima casa ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, **sono sospesi nel periodo compreso tra il 23.02.2020 e il 31.12.2020** (non è sospeso il termine quinquennale di possesso).



SOSPENSIONE ADEMPIMENTI



Sospensione adempimenti




ECCEZIONE

1

Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla **DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA 2020**.

La sospensione non opera per gli adempimenti strettamente connessi alla dichiarazione precompilata



SOSPENSIONE ADEMPIMENTI



Sospensione adempimenti



ECCEZIONE

2

Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla **DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA 2020**.

MOD. CU 2020		TERMINE ante DL 9/2020	TERMINE post DL 20/2020
Trasmissione telematica	Con dati per 730 precompilato	09/03/2020	30/04/2020
	Con dati non dichiarabili nel 730 precompilato	02/11/2020	
Consegna CU percipienti		30/04/2020	

CERTIFICAZIONE UNICA 2020



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

SOSPENSIONE CONTROLLI



SOSPENSIONE CONTROLLI



Sospensione CONTROLLI

Art. 67 DL 17.03.2020, n. 18

Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori

- **termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;**
- **termini per fornire risposta alle istanze di interpello**, comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa;
- **termini per la regolarizzazione** delle istanze di interpello suddette;
- il termine per rispondere alle istanze dei contribuenti che adottano un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e che intendono aderire al regime di **adempimento collaborativo** e i termini relativi alla procedura di **cooperazione rafforzata**;
- **termini**, di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del D.P.R. 600/1973, rispettivamente relativi alla procedura di **stipula di accordi preventivi imprese aventi attività internazionale** e **rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale**.

SOSPENSI DALL'8.3.2020 AL
31.05.2020:



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

SOSPENSIONE CONTROLLI



Sospensione CONTROLLI

Art. 67 DL 17.03.2020, n. 18

Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori

SONO SOSPENSI DALL'8.3.2020 AL 31.05.2020:

- alcune attività dell'amministrazione finanziaria, a condizione che non abbiano **carattere di indifferibilità ed urgenza**.
Si tratta:
 - delle **risposte alle istanze**, formulate ai sensi delle norme del codice di procedura civile sulle garanzie reali (articoli 492-bis del c.p.c, in tema di pignoramento; 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del c.p.c.) **con le quali si chiede l'accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti dei Tribunali, oppure dai giudici delegati;**
 - delle **risposte alle istanze di accesso agli atti e ai documenti amministrativi**, formulate ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ivi **compreso il cd. accesso civico a documenti, informazioni o dati in possesso delle P.P.A.A.**, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

SOSPENSIONE CONTROLLI



Sospensione CONTROLLI

Art. 67 DL 17.03.2020, n. 18

Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori

ARTICOLO 67 DL 18/2020

COM MA	SOSPENSIONE / DIFFERIMENTO	PERIODO SOSPENSIONE / SCADENZA TERMINI DIFFERITI	TIPOLOGIE ATTIVITÀ / ATTI INTERESSATI	BENEFICIARI	TERMINE ADEMPIMENTO
1	Sospensione termini attività degli uffici ed enti impositori	08/03/2020- 31/05/2020	1. Attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso (**) 2. Risposte a interpelli (**) e regolarizzazione da parte del contribuente 3. Procedure di ammissione a: adempimento collaborativo, cooperazione e collaborazione rafforzata, accordi preventivi imprese con attività internazionale, interpello investimenti R&S	Amm.ne finanziaria / contribuente	01/06/2020 per risposte a interpelli (***)
3	Sospensione termini di risposta per attività di accesso a dati e informazioni autorizzate da Presidenti o da giudici delegati (****)	08/03/2020 - 31/05/2020	1. Istanze di ricerca beni da pignorare (articolo 492 bis Cpc) 2. Domande di accesso alla banca dati dell'Anagrafe tributaria e archivio rapporti finanziari (articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del Cpc) 3. Istanza di accesso a dati e documenti amministrativi (articolo 22, legge 241/1990) e civili (articolo 5, Dlgs 33/2013)	Amm.ne finanziaria	31/05/2020

(**) Refuso recato dall'articolo 67 del DI 18/2020 (si veda quanto previsto dal successivo articolo 83).

(**) Durante la sospensione presentazione interpello solo via Pec (tranne soggetti non residenti domiciliati presso soggetti ITA).

(***) Articolo 67, comma 2.

(****) Tranne per le situazioni di indifferibilità e urgenza.

SOSPENSIONE CONTROLLI



Sospensione CONTROLLI

Art. 67 DL 17.03.2020, n. 18

Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori

- **L'articolo 67 reca il differimento dei termini a beneficio di uffici ed enti impositori, con sospensione dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020.**
- La norma è pertanto rivolta esclusivamente agli uffici, tuttavia l'Agenzia delle Entrate ha precisato che le stesse sospensioni operano per il contribuente.



Sospensione CONTROLLI

Art. 67 DL 17.03.2020, n. 18

Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori



- **Il riferimento a «contenzioso» si tratta di un refuso?**

Se, infatti, la sospensione a favore del contribuente andrebbe fino all'11 maggio 2020, quella pro-amministrazione avrebbe invece durata fino al 31 maggio 2020.

Ma non potendo sussistere tale disallineamento a livello processuale si ritiene presumibile che l'attività di contenzioso sia stata erroneamente inclusa fra quelle oggetto di sospensione.



L'art. 29 del DL 23/2020 ha espressamente derogato al termine previsto dall'art. 67 del DL 18/2020 specificando che la proroga al termine di sospensione delle attività processuali di cui all'art. 83 del DL Cura Italia, "si applica anche alle attività del contenzioso degli enti impositori".

Soluzione già condivisa dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 8/E/2020, § 2.8

SOSPENSIONE CONTROLLI



PROCEDURE DI INTERPELLO



1

1

È disposta la **sospensione dall'8 marzo al 31 maggio del 2020** dei termini per **fornire risposta** alle istanze di interpello presentate dai contribuenti, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa.

2

Per tutte le **istanze di interpello**, presentate nel **periodo di sospensione** (dall'8 marzo al 31 maggio 2020), i **termini per:**

- ❖ **la notifica della risposta** previsti dalle relative disposizioni,
- ❖ **la relativa regolarizzazione,**

iniziano a decorrere dal 1° giugno 2020 *(primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione).*



Istanze di interpello presentate nel periodo di sospensione

Durante il periodo di sospensione, la **presentazione delle predette istanze** di interpello e di consulenza giuridica avviene esclusivamente per via telematica attraverso l'impiego di **PEC** ovvero, per i *soggetti non residenti* che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l'invio alla cartella di *posta elettronica ordinaria* div.contr.interpello@agenziaentrate.it



PROCEDURE DI INTERPELLO



3

Durante il **periodo di sospensione** le strutture competenti dell'Agenzia delle entrate **possono svolgere le attività tipicamente connesse alla lavorazione delle istanze di interpello**, ad esempio:



- inviando richieste di regolarizzazione, ove l'istanza risulti carente di uno dei requisiti previsti dalla legge;
- inviando richieste di documentazione integrativa;
- fornendo pareri ai contribuenti;
- svolgendo le interlocuzioni formali.



È invece **inibita la possibilità di accedere presso le sedi di svolgimento dell'attività dell'impresa o della stabile organizzazione** nonché di svolgere le analoghe attività previste dalla disciplina relativa all'istruttoria delle istanze dei soggetti che hanno avuto accesso al regime dell'adempimento collaborativo




PROCEDURE DI INTERPELLO



4

Nonostante lo svolgimento delle attività connesse alla lavorazione delle istanze di interpello, resta inteso che i termini per fornire risposta al contribuente sono, comunque, sospesi fino allo spirare del periodo di sospensione, senza che in caso di mancata risposta alle istanze nei termini ordinari possa essere eccepita la formazione del silenzio assenso.



Dal 1°.06.2020



PROCEDURE DI INTERPELLO



CHIARIMENTI – SOSPENSIONE PER CONTRIBUENTI

Circolare 20.03.2020, n. 4/E



5

LA SOSPENSIONE DALL'8 MARZO AL 31 MAGGIO DEL 2020 OPERA ANCHE PER I CONTRIBUENTI IN RELAZIONE AI TERMINI ENTRO CUI DI NORMA SONO TENUTI A RISPONDERE ALLE RICHIESTE INVIATE DAI MEDESIMI UFFICI

I termini restano sospesi fino al 31 maggio e iniziano e/o riprendono a decorrere a partire dal 1° giugno, pur restando ferma la possibilità per il contribuente di effettuare l'adempimento richiesto durante il periodo di sospensione. Ad esempio, nell'ipotesi in cui, durante il citato periodo di sospensione, l'Ufficio notifici una richiesta di regolarizzazione, il termine di trenta giorni, entro il quale il contribuente è tenuto a regolarizzare l'istanza, pena la sua inammissibilità, inizierà a decorrere dal 1° giugno, ferma restando la facoltà del contribuente di rispondere alla predetta richiesta di regolarizzazione durante il periodo di sospensione.

SOSPENSIONE CONTROLLI



PROROGA TERMINI DI ACCERTAMENTO



PROROGA TERMINI ACCERTAMENTO

CO. 4 ART. 67 del D.L. 18/2020

Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO A FAVORE DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti


www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

SOSPENSIONE CONTROLLI



PROROGA TERMINI DI ACCERTAMENTO



PROROGA TERMINI ACCERTAMENTO

In particolare, **vengono prorogati di due anni i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori aventi sede in tutto il territorio italiano in scadenza entro il 31 dicembre 2020.**

La disposizione stabilisce dunque una proroga fino al 31 dicembre 2022, ossia il secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione, relativamente ai termini di prescrizione e decadenza che riguardano:

- il periodo d'imposta 2015;
- il periodo d'imposta 2014, con riferimento ai contribuenti che non hanno presentato le dichiarazioni relative a quest'ultimo anno;
- gli esiti dei controlli formali (articolo 36 bis del Dpr 600/1973) sulle dichiarazioni per il periodo d'imposta l'anno 2015.

SOSPENSIONE CONTROLLI



PROROGA TERMINI DI ACCERTAMENTO



PROROGA TERMINI ACCERTAMENTO

MAXIEMENDAMENTO

ELIMINA IL RIFERIMENTO AL CO. 2 DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 159/2015, VENENDO MENO LA PROROGA DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO



RIPRESA ACCERTAMENTO – DAL 1° GIUGNO

Ruffini, senza proroga 8,5 milioni di notifiche

Agenzia delle Entrate. Al conto si aggiungono 25 milioni di cartelle e atti che prescindevano dalla disposizione, cancellata, per estendere l'accertamento

Marco Mobili

ROMA

Lo tsunami del Fisco è in arrivo il 1° giugno. Con la ripresa dell'attività ordinaria dell'agenzia delle Entrate e di quella della riscossione, i contribuenti italiani meno fedeli, in errore o in debito con l'Erario si vedranno sommergere fino al 31 dicembre prossimo da oltre 33 milioni di atti di accertamento, notifiche, lettere di compliance e cartelle esattoriali. A lanciare l'allarme è stato ieri il direttore dell'agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, nel corso dell'audizione in commissione Finanze e Attività produttive della Camera sul decreto legge per le imprese. «A partire dal prossimo 1° giugno ed entro il 31 dicembre 2020 - ha ricordato il direttore - l'agenzia delle Entrate dovrà provvedere alla notifica di circa 3,7 milioni di

atti e comunicazioni di accertamento a cui si aggiungono altri 4,8 milioni di atti e comunicazioni, sempre in scadenza il 31 dicembre prossimo (avvisi bonari, lettere di compliance ecc.)». In totale si tratta di 8,5 milioni di notifiche che, come ha voluto precisare Ruffini, sono dovute per legge dopo la cancellazione da parte del Senato della norma del Cura Italia che estendeva a due anni i termini di accertamento: «una norma a favore del contribuente che avrebbe consentito all'agenzia di dilazionare nel tempo l'attività di accertamento e l'invio delle comunicazioni a cittadini e imprese».

Il conto degli atti in arrivo si amplia fino ad oltre 33 milioni di notifiche se si aggiungono i 25 milioni di cartelle esattoriali e atti dell'agente della riscossione che, come ha precisato il direttore, «a prescindere dalla norma ora cancellata in quanto non prevista

per l'attività dell'agenzia della Riscossione», è pronto a riaccendere la macchina e a ripartire dal prossimo 1° giugno con il recupero dell'attività ordinaria delle somme iscritte a ruolo.

In sostanza, ha precisato il direttore, «ci muoviamo all'interno di un perimetro normativo e non abbiamo bisogno di due anni in più per la nostra operatività». Come dire ai parlamentari che lo audivano, senza una proroga siamo pronti ad agire.

Per dare un'idea della mole degli atti che fino ad oggi sono stati bloccati con le sospensioni adottate dal Governo con i decreti legge sull'emergenza Covid-19, Ruffini ha ricordato ai deputati che da fine febbraio scorso è stato sospeso l'invio di 300mila lettere di compliance sulle comunicazioni periodiche Iva e 250mila avvisi bonari, emersi dai controlli automatizzati delle dichiarazioni. A questi si

Ernesto Maria Ruffini.

Il direttore dell'agenzia delle Entrate, ieri in audizione in commissione Finanze e Attività produttive della Camera sul decreto legge per le imprese

SOSPENSIONE RISCOSSIONE



SOSPENSIONE RISCOSSIONE




Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

ART. 68 D.L. 18/2020

Sono sospesi i termini dei versamenti, **scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020**, derivanti da:

- **cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,**
- **avvisi di accertamento esecutivi** di competenza dell'agenzia delle Entrate e dell'Inps (articoli 29 e 30 del D.L. 78/2010).



SOSPENSIONE RISCOSSIONE



Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione


ZONE
ROSSE

ART. 68 D.L. 18/2020

Persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al Dpcm 1°.03.2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa.

Sono sospesi i termini dei versamenti, **scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 31 maggio 2020**, derivanti da:

- **cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,**
- **avvisi di accertamento esecutivi** di competenza dell'agenzia delle Entrate e dell'Inps (articoli 29 e 30 del D.L. 78/2010).



SOSPENSIONE RISCOSSIONE



Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

**POSSIBILITÀ
DI
RATEIZZARE**

3.

I versamenti non effettuati perché i termini sono stati sospesi dal decreto devo pagarli entro il 30 giugno in unica soluzione?

Sì. Tuttavia, per le cartelle di pagamento che scadono nel periodo di sospensione (8/3 - 31/5) puoi richiedere una rateizzazione. Per evitare di far attivare le procedure di recupero previste per legge, è necessario fare l'istanza all'Agenzia entro il 30 giugno 2020. Per info e modalità di presentazione, puoi consultare la sezione "Rateizzazione" del portale.

4.

Ho un piano di rateizzazione in corso con rate che scadono nel periodo di sospensione. Per queste rate devo rispettare le scadenze di pagamento?

Il pagamento delle rate dei piani di dilazione in corso in scadenza dall'8 marzo al 31 maggio 2020 è sospeso. Il pagamento di queste rate deve comunque avvenire entro il 30 giugno 2020.

SOSPENSIONE RISCOSSIONE



Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

FOCUS ACCERTAMENTI ESECUTIVI

Il contribuente destinatario di un accertamento esecutivo può decidere entro il termine di presentazione del ricorso, ossia ordinariamente entro 60 giorni dalla ricezione dell'atto, se:

- effettuare il pagamento prestando acquiescenza al medesimo atto, usufruendo della riduzione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e rinunciando all'impugnazione; oppure
- proporre ricorso in Commissione tributaria versando gli importi dovuti a titolo di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio.

Una volta **decorso il termine per l'impugnazione, l'atto diventa titolo esecutivo** e, decorsi ulteriori trenta giorni, in caso di mancato pagamento o, in caso di impugnazione, per la parte non pagata a titolo provvisorio, la riscossione delle somme dovute avviene tramite affidamento in carico all'agente della riscossione



SOSPENSIONE RISCOSSIONE



Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

FOCUS ACCERTAMENTI ESECUTIVI



CHIARIMENTI



Circolare 20.03.2020, n. 5/E

Per gli accertamenti esecutivi non scaduti si applica l'art. 83 del D.L. 18/2020

Per gli avvisi di accertamento cosiddetti esecutivi, il cui termine per la presentazione del ricorso era ancora pendente alla data del 9 marzo resta sospeso anche il relativo termine di pagamento e lo stesso ricomincia a decorrere dal 16 aprile (ora 12 maggio); ad esempio, per un atto notificato il 10 febbraio, il termine per ricorrere: resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile (ora 11 maggio), riprende a decorrere dal 16 aprile (ora 12 maggio), per poi scadere il 18 maggio (ora 13 giugno).

SOSPENSIONE RISCOSSIONE



Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

FOCUS ACCERTAMENTI ESECUTIVI



CHIARIMENTI



Circolare 20.03.2020, n. 5/E

Per gli accertamenti esecutivi non scaduti si applica l'art. 83 del D.L. 18/2020

Inoltre, per gli avvisi notificati nel predetto intervallo temporale, l'inizio del decorso del termine per ricorrere, nonché del termine per il pagamento è differito alla fine del periodo di sospensione; ad esempio, per un atto notificato il 10 marzo, il termine ordinario di sessanta giorni per la presentazione del ricorso e per il pagamento decorre dal 16 aprile (ora 12 maggio).

Per questi atti il pagamento è sospeso fino all'11.05.2020 e non fino al 31.05.2020



SOSPENSIONE RISCOSSIONE




Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

FOCUS ACCERTAMENTI ESECUTIVI



CHIARIMENTI



Circolare 20.03.2020, n. 5/E

Per gli accertamenti esecutivi non scaduti si applica l'art. 83 del D.L. 18/2020

La sospensione del termine per i versamenti derivanti dagli «avvisi previsti dall'art. 29 del DL n. 78 del 2010», cui fa riferimento l'articolo 68, va riferita solo ai termini per il versamento degli importi degli avvisi di accertamento esecutivo dovuti successivamente all'affidamento in carico all'agente della riscossione degli importi non pagati, ai sensi della citata lettera b) dell'articolo 29 del D.L. n. 78 del 2010.

ESEMPI: cosa che accade, fra le altre, per le ipotesi di pagamento del tributo in pendenza del processo ex articolo 68 del Dlgs 546/1992, o ancora per l'intimazione che riscuote le somme derivanti da decadenza da dilazione di importi derivanti da accertamento con adesione, mediazione o conciliazione giudiziale

SOSPENSIONE RISCOSSIONE



Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

Va inoltre considerato che, anche relativamente a quanto disposto dall'articolo 68, si applica, in base al riferimento recato dall'ultimo periodo del comma 1, l'articolo 12 del Dlgs 159/2015 (da intendersi però il comma 3 dell'articolo 12).

1. Agenzia delle entrate-Riscossione può notificarmi nuove cartelle nel periodo di sospensione 8 marzo 2020 - 31 maggio 2020 di cui all'art. 68 del D.L. n. 18/2020?

No, nel periodo di sospensione, Agenzia delle entrate-Riscossione non può notificare nessuna cartella di pagamento, neanche attraverso la posta elettronica certificata.

2. Ho una cartella che mi è stata notificata qualche settimana fa e scade dopo l'8 marzo. Devo pagarla?

I termini per il pagamento sono sospesi fino al 31 maggio 2020. I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020.

6. Ho una cartella i cui termini di versamento sono scaduti prima dell'8 marzo 2020. Agenzia delle entrate-Riscossione può attivare procedure cautelari o esecutive durante il periodo di sospensione?

No. Durante il periodo di sospensione l'Agenzia non può attivare alcuna procedura cautelare (esempio: fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (esempio: pignoramento).

7. Ho ricevuto a inizio marzo un preavviso di fermo del mio veicolo che mi dice che devo pagare entro 30 giorni. Se non riesco a pagarlo entro 30 giorni mi fermate l'auto?

Fino al 31 maggio sono sospese le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione e pertanto, fino a questa data, Agenzia delle entrate-Riscossione non può procedere all'iscrizione di fermi amministrativi e neanche alle iscrizioni di ipoteche.

SOSPENSIONE RISCOSSIONE



Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

ARTICOLO 68 DL 18/2020

COMMA	SOSPENSIONE / DIFFERIMENTO	PERIODO SOSPENSIONE / SCADENZA TERMINI DIFFERITI	TIPOLOGIE ATTI INTERESSATI	BENEFICIARI	TERMINE ADEMPIMENTO
1	Sospensione termini di versamento scadenti nel periodo di sospensione, relativi alle entrate tributarie e non	08/03/2020-31/05/2020	1. Cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione 2. Avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'agenzia delle Entrate e dall'Inps	Tutti i contribuenti	30/06/2020 (*)
2	Sospensione termini di versamento scadenti nel periodo di sospensione, relativi alle entrate tributarie e non	08/03/2020-31/03/2020	1. Avvisi di accertamento esecutivi agenzia Dogane e Monopoli (riscossione risorse proprie Ue e Iva importazione) 2. Ingiunzioni emesse dagli enti territoriali e atti esecutivi enti locali	Tutti i contribuenti	30/06/2020 (*)
3	Differimento termini di scadenza relativi agli atti individuati	28/02/2020 e 31/03/2020	1. Rottamazione ter 2. Saldo e stralcio	Tutti i contribuenti	31/05/2020

(*) No possibilità rateizzazione.

SOSPENSIONE RISCOSSIONE



Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

IN SINTESI, GLI ATTI INCLUSI E NON INCLUSI NELLA NORMA

ARTICOLO 68 DL 18/2020	TIPOLOGIE DI ATTI
Atti inclusi nell'operatività della norma	Cartelle di pagamento
	Avvisi di accertamento esecutivi (**) (AdE e Inps)
	Avvisi di accertamento esecutivi agenzia Dogane e Monopoli (tributi propri Ue e Iva importazione)
	Ingiunzioni e atti esecutivi enti territoriali
	Rate dilazione ruoli (articolo 19 Dpr 602/1973)
	Rate non versate a scadenza per gli accertamenti con adesione definiti (incluse in cartelle di pagamento)
Atti NON inclusi nell'operatività della norma (*)	Avvisi bonari (versamento per definizione 1/3)
	Atti società iscritte all'albo dei gestori accertamento/riscossione tributi locali
	Atti soggetti affidatari tributi locali
	Rate accertamenti con adesione definiti

(*) Proroga generale al 20 marzo 2020 (articolo 60 DI 18/2020).

(**) Per questa tipologia di atti AdE ha riportato la possibilità di sospensione solamente ex articolo 83, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (circolare 5/E/2020).

SOSPENSIONE PROCESSI



SOSPENSIONE PROCESSI




Sospensione PROCESSI

ART. 83 D.L. 18/2020 e art. 36 D.L. 23/2020

Dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. ...

Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la **notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del D.Lgs. 546/1992.**



Prima delle modifiche apportate dal D.L 23/2020, la sospensione era disposta fino al 15.04.2020

SOSPENSIONE PROCESSI



Sospensione PROCESSI

Conseguentemente:

- **per gli avvisi notificati prima del 9 marzo 2020 ed il cui termine di impugnazione era ancora pendente a tale data, il termine per ricorrere resta sospeso dal 9 marzo all'11 maggio, riprendendo gli stessi a decorrere dal 12 maggio;**
- **per gli avvisi eventualmente notificati tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020, l'inizio del decorso del termine per ricorrere è differito alla fine del periodo di sospensione.**

SOSPENSIONE PROCESSI



Sospensione PROCESSI



CHIARIMENTI



Circolare 16.04.2020, n. 10/E

RICORSO

Ad esempio, per un atto notificato il 14 febbraio 2020, il termine di 60 giorni per la presentazione del ricorso resta sospeso dal 9 marzo all'11 maggio 2020 e riprende a decorrere dal 12 maggio 2020, con conseguente scadenza alla data del 17 giugno 2020 (anziché del 14 aprile 2020).

RECLAMO

Ad esempio, il termine per la conclusione di un procedimento di mediazione iniziato il 21.01.2020, poiché rimane sospeso dal 9.03 all'11.05.2020, va a scadere il 23.06.2020 (anziché il 20.04.2020). Dalla scadenza di tale termine, peraltro, decorre il termine di 30 giorni per il deposito del ricorso.

SOSPENSIONE PROCESSI



Sospensione PROCESSI



CHIARIMENTI



Circolare 16.04.2020, n. 10/E



RECLAMO

- la **sospensione dell'articolo 83 opera anche con riferimento al termine di 20 giorni per il versamento del totale ovvero della prima rata delle somme dovute sulla base dell'accordo di mediazione raggiunto tra le parti.**
- Tale ultimo adempimento infatti non solo è necessario ai fini del perfezionamento della mediazione stessa ma si inserisce nello specifico procedimento finalizzato alla definizione totale o parziale della controversia che si considera pendente, in quanto già instaurata con la notifica del ricorso all'Ufficio.
- L'applicabilità della sospensione nel caso di specie comporta, quindi, che, per un accordo di mediazione concluso, ad esempio, il 24 febbraio 2020, il termine di 20 giorni per il pagamento della prima rata o dell'intera somma dovuta scade il 18 maggio 2020 (anziché il 15 marzo 2020);
- La sospensione non opera per le rate successive alla prima.





Sospensione PROCESSI



CHIARIMENTI



Circolare 16.04.2020, n. 10/E



1

Può considerarsi sospesa, tra l'altro, la decorrenza dei termini concernenti:

- la **proposizione dell'atto di appello**, di cui all'art. 51, co. 1, e all'art. 38, co. 3, del D.Lgs. n. 546/1992;
- la **proposizione del ricorso per cassazione e del controricorso**, di cui agli artt. 325, 327 e 370 del cpc;
- la **proposizione dell'atto di riassunzione** innanzi alla CTP o CTR, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 546/1992;
- la **costituzione in giudizio del ricorrente e dell'appellante**, di cui all'art. 22, co. 1, e all'art. 53, co. 2, del D.Lgs. n. 546/1992;



Sospensione PROCESSI



CHIARIMENTI



Circolare 16.04.2020, n. 10/E



2

Può considerarsi sospesa, tra l'altro, la decorrenza dei termini concernenti:

- la **costituzione in giudizio del resistente e dell'appellato**, nonché la **proposizione dell'appello incidentale**, di cui all'art. 23, co. 1, e all'art. 54 del D.Lgs. n. 546/1992;
- l'**integrazione dei motivi di ricorso**, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 546/1992;
- la **proposizione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali**, di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 546/1992;
- la **trasmissione, da parte dell'Ufficio, delle osservazioni al ricorso per ottemperanza presentato dal contribuente**, di cui all'art. 70, co. 5, del D.Lgs. n. 546/1992.

SOSPENSIONE PROCESSI



Sospensione PROCESSI



CHIARIMENTI



Circolare 16.04.2020, n. 10/E



Si possono considerare altresì sospesi, per il medesimo periodo che va dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020, i **termini contemplati nei confronti degli organi giurisdizionali e degli uffici di segreteria**, quali ad esempio quelli inerenti alla pubblicazione della sentenza, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 546 del 1992.

SOSPENSIONE PROCESSI



Sospensione PROCESSI – **TERMINI CHE INIZIANO NEL PERIODO DI SOSPENSIONE**



CHIARIMENTI



Circolare 16.04.2020, n. 10/E

Ove il decorso del termine ha inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo

Pertanto, nelle ipotesi in cui il termine cominci a decorrere nel periodo temporale compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020, l'inizio di tale stesso termine è automaticamente posticipato al 12 maggio 2020. Ancora, per un accordo di mediazione eventualmente concluso durante il periodo di sospensione, ad esempio, in data 9 marzo 2020, il termine per il 15 versamento dell'intera somma dovuta o della prima rata decorre dal 12 maggio 2020, con scadenza alla data del 31 maggio 2020.



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C



Sospensione PROCESSI – **TERMINI COMPUTATI A RITROSO**



CHIARIMENTI



Circolare 16.04.2020, n. 10/E

Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto

La sospensione riguarda, dunque, anche i termini c.d. a ritroso, quali il termine per il deposito di documenti e memorie, che l'articolo 32 del decreto legislativo n. 546 del 1992 fissa rispettivamente in 20 e 10 giorni liberi prima della data di trattazione o per l'istanza di trattazione in pubblica udienza, di cui al successivo articolo 33, da presentare entro 10 giorni liberi prima della data di trattazione.

SOSPENSIONE PROCESSI



Sospensione PROCESSI



CHIARIMENTI



Circolare 16.04.2020, n. 10/E

LA SOSPENSIONE NON OPERA PER I TERMINI RELATIVI AI PROCEDIMENTI CAUTELARI (anche date udienze)



Il generalizzato rinvio delle udienze presenta alcune eccezioni tra le quali, per quanto di interesse del contenzioso tributario, sono compresi i «procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti». I citati articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile disciplinano i **procedimenti di sospensione cautelare della provvisoria esecutività delle sentenze oggetto di impugnazione**, che possono interessare anche il processo tributario.

SOSPENSIONE PROCESSI



Sospensione PROCESSI



CHIARIMENTI



Circolare 16.04.2020, n. 10/E



ULTERIORI ECCEZIONI alla disciplina sul rinvio d'ufficio delle udienze fissate tra il 9.03 e l'11.05.2020:

- i **procedimenti cautelari finalizzati alla sospensione degli effetti dell'atto impugnato**, di cui agli artt. 47, 52, co. 2, ultimo periodo e 62-bis, co. 1, ultimo periodo del D.Lgs. 546/1992;
- i **procedimenti cautelari** di cui all'art. 196 del D.Lgs. 472/1997, **inerente alla sospensione dell'esecuzione nei giudizi innanzi alla CTR aventi ad oggetto provvedimenti sanzionatori**, quali gli atti di contestazione o di irrogazione della sanzione emessi a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 472/1997.
- i **procedimenti finalizzati all'adozione delle misure cautelari dell'iscrizione di ipoteca o dell'esecuzione del sequestro conservativo** di cui all'art. 227 del D.Lgs. 472/1997.



Sospensione PROCESSI

Art. 29, D.L. 23/2020

UTILIZZO DELLE MODALITÀ TELEMATICHE

Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, sono tenute a notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai successivi decreti attuativi.

CONTRIBUTO UNICIFICATO

All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: "1-ter. La sanzione irrogata, anche attraverso la comunicazione contenuta nell'invito al pagamento di cui all'articolo 248, è notificata a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione del domicilio, è depositata presso l'ufficio."

UNICO TERMINE PER CONTRIBUENTI ED ENTI IMPOSITORI

In deroga al termine fissato dall'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la proroga del termine di cui all'articolo 73, comma 1, si applica anche alle attività del contenzioso degli enti impositori.

SOSPENSIONE PROCESSI



ACCERTAMENTO CON ADESIONE



CHIARIMENTI



Circolare 23.03.2020, n. 6/E



Nel caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente, a seguito della notifica di un avviso di accertamento, si applica anche la sospensione disciplinata dall'articolo 83 del decreto.

Pertanto, al termine di impugnazione si applicano cumulativamente:

- sia la sospensione del termine di impugnazione «per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente», prevista ordinariamente dal comma 3 dell'articolo 6 del d.lgs. n. 218 del 1997,
- sia la sospensione prevista dall'art. 83 del decreto

SOSPENSIONE PROCESSI



ACCERTAMENTO CON ADESIONE



CHIARIMENTI



Circolare 23.03.2020, n. 6/E



ESEMPIO

Ad esempio, nel caso di un avviso di accertamento notificato il 21.01.2020 e di istanza di accertamento con adesione presentata il 20.02.2020, il termine per la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione scadrebbe il 22.08.2020, considerato che:

- alla data del 20 febbraio sono trascorsi solo 30 giorni dei 60 previsti per la proposizione del ricorso;
- dal 20 febbraio iniziano a decorrere i 90 giorni di sospensione, cui vanno sommati i residui 30 giorni risultanti dal precedente punto;
- essendo intervenuta, dal 9 marzo all'11 maggio, la sospensione dei termini prevista dall'articolo 83, comma 2, del decreto, alla data del 9 marzo risultano decorsi soltanto 17 giorni dei 90 e i rimanenti 73 giorni, unitamente ai residui 30 utili per produrre ricorso, iniziano a decorrere dal 12 maggio, per cui il termine finale per la sottoscrizione dell'accertamento con adesione scadrebbe il 22 agosto (si applica la sospensione feriale-22.09.2020).

SOSPENSIONE PROCESSI



ACCERTAMENTO CON ADESIONE



CHIARIMENTI



Circolare 23.03.2020, n. 6/E

PROCEDURA DELL'ADESIONE



1. identificazione del contribuente o del suo rappresentante mediante invio, da parte dello stesso, tramite PEC o mail, della copia del documento di identità (nonché della procura, qualora non in possesso dell'ufficio). Ancorché il documento possa essere già in possesso dell'ufficio, la richiesta è necessaria per garantire, anche in questa fase, l'identificazione del contribuente o rappresentante che parteciperà alla sessione;
2. indicazione nella citata PEC o mail del numero e dell'intestazione dell'utenza telefonica o dell'eventuale strumento di videoconferenza (laddove disponibile) da utilizzare per il contraddittorio;
3. effettuazione del contraddittorio telefonico o per videoconferenza;
4. redazione del verbale del contraddittorio, dando atto delle modalità con cui lo stesso si è svolto e indicando gli indirizzi PEC o mail che saranno utilizzati per il successivo scambio del file;
5. invio tramite PEC o mail del file al contribuente o suo rappresentante per la condivisione. La condivisione ha la finalità di rilevare eventuali errori presenti nella bozza di verbale e, di norma, sarebbe preferibile che l'intera procedura di contraddittorio a distanza, redazione del verbale e sottoscrizione dello stesso da parte del contribuente e dell'ufficio si concludesse nello stesso giorno;

SOSPENSIONE PROCESSI



ACCERTAMENTO CON ADESIONE



CHIARIMENTI



Circolare 23.03.2020, n. 6/E

PROCEDURA DELL'ADESIONE



6. ciò anche nell'ottica, sotto riportata, che in termini generali, queste modalità di gestione del contraddittorio possono essere adattate caso per caso ad ogni altro procedimento tributario che richiede la partecipazione ovvero l'intesa col contribuente e, quindi, anche in sede di verifica e accertamento;
7. dopo la condivisione, stampa del file ricevuto dall'ufficio e sottoscrizione (con una sigla su tutte le pagine) da parte del contribuente o del suo rappresentante;
8. scannerizzazione del verbale sottoscritto e rinvio tramite PEC o mail all'Ufficio, con allegata copia del documento di identità di chi ha sottoscritto il verbale;
9. stampa del file ricevuto e sottoscrizione da parte del verbalizzante dell'ufficio;
10. invio via PEC o mail al contribuente o al suo rappresentante del verbale sottoscritto e protocollato;
11. le operazioni di sottoscrizione di cui ai punti 7 e 9 possono anche avvenire mediante utilizzo della firma digitale.

SOSPENSIONE PROCESSI



ACCERTAMENTO CON ADESIONE



CHIARIMENTI



Circolare 3.04.2020, n. 8/E, § 2.13

ADESIONE NON FIRMATA



Per l'accertamento con adesione non ancora sottoscritto, i termini dei 90 giorni previsti dal comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 vengono estesi in virtù della sospensione di cui all'articolo 67 del Decreto?

Come chiarito con circolare n. 6/E del 23 marzo 2020, nel caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente, a seguito della notifica di un avviso di accertamento, si applica la sospensione disciplinata dall'articolo 83 del Decreto. Pertanto, al termine di impugnazione si applicano cumulativamente:

- sia la sospensione del termine di impugnazione «per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente», prevista ordinariamente dal comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
- sia la sospensione prevista dall'articolo 83 del Decreto.



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

SOSPENSIONE PROCESSI



ACCERTAMENTO CON ADESIONE



CHIARIMENTI



Circolare 3.04.2020, n. 8/E, § 2.14

ADESIONE FIRMATA



In caso di atto di adesione già sottoscritto, il termine di versamento della prima o unica rata da effettuarsi entro 20 giorni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 beneficia della sospensione introdotta dal Decreto?

*Come già chiarito dalla circolare n. 6/E del 23 marzo 2020, il termine di versamento della prima o unica rata relativa all'adesione, da effettuarsi entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto (articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218), **non beneficia di alcuna proroga o sospensione introdotta dal Decreto.***

Fanno eccezione solo i soggetti che alla data del 21 febbraio avevano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1) al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020; per tali contribuenti, in virtù dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2020, il versamento di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, scadente tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020, va effettuato in unica soluzione entro il 30 aprile.



Sospensione PROCESSI – liti pendenti



CHIARIMENTI



Circolare 16.04.2020, n. 10/E

1

I termini ai quali si applica la sospensione recata dall'art. 6, comma 11, del D.L. 119/2018 in tema di sospensione non incide sulla definizione agevolata delle controversie pendenti (sospensione 9 mesi), cioè non deve essere computato nel calcolo dei giorni.

Ne deriva che nell'ipotesi in cui, per effetto della sospensione prevista dal D.L. 119/2018, il termine di impugnazione della pronuncia giurisdizionale tributaria o di riassunzione o di proposizione del controricorso in Cassazione sia originariamente destinato a scadere in data successiva all'11 maggio 2020, è opportuno non tener conto della sospensione dei termini stabilita dall'articolo 83. Viceversa, qualora il predetto termine sia destinato a scadere nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020, esso scadrà, in ogni caso, il 12 maggio 2020.



Sospensione PROCESSI – liti pendenti

2



CHIARIMENTI



Circolare 16.04.2020, n. 10/E

- La sospensione *ex art.* 83 non opera per il termine della notifica del diniego della definizione agevolata delle controversie pendenti. È opportuno, quindi, che gli Uffici osservino in ogni caso il termine del 31 luglio 2020 (art. 6, co. 12, D.L. 119/2018), per la notifica del predetto diniego.
- È inoltre escluso dall'ambito di applicazione della sospensione dell'articolo 83 anche il termine del 31 maggio 2020 per il pagamento della quinta rata relativa.




Ovviamente la sospensione opererà per i termini di impugnazione del diniego già notificato al contribuente, nei casi in cui detti termini non siano già scaduti alla data dell'8 marzo 2020.



agnese.menghi@cmnp.it
pierpaolo.ceroli@cmnp.it

info@cmnp.it



studiocmnp



Studioassociatocmnp



Studio Associato CMNP



@studiocmnp

Grazie!!!



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C